

FRANCESCO MARIO PAGANO

DIFENSORE DEI CONGIURATI NAPOLETANI DEL 1794

SOMMARIO: 1. - La scoperta della congiura. — 2. - La Giunta di Stato. — 3. - Il procedimento *ad modum belli et per horas*. — 4. - Mario Pagano nel collegio di difesa. — 5. - La tesi difensiva di Vincenzo Manna, del de Falco, del Colangelo e di Michele Giordano. — 6. - La *memoria* per Francesco Saverio Casavola. — 7. - La difesa dei congiurati nella Allegazione del Pagano.

1. — Il 21 marzo del 1795 un artigiano napoletano, Donato Frongillo, che ha bottega di falegname a Napoli, riesce a farsi ricevere dal principe Luigi Medici di Ottajano che, dal 1792, è reggente della Vicaria. Il Frongillo denuncia al principe di Ottajano alcuni *artieri* che lo hanno invitato ad aderire ad una associazione clandestina che opera a Napoli e che si propone di impadronirsi dei castelli della città e sollevare il popolo contro il potere costituito per costituire a Napoli, *sull'esempio francese*, una repubblica democratica¹.

Il Frongillo non è in grado di fornire maggiori notizie. Egli, però, ha fatto dei nomi: Vincenzo Vitaliani e Pietro de Falco avrebbero il compito di raccogliere adesioni al progetto dei giacobini napoletani che, per il 24 marzo, preparano un moto insurrezionale.

Antico massone — suo padre aveva costituito intorno al 1774 una Loggia massonica a Napoli e sua madre aveva frequentato con Maria Carolina la Loggia in cui il vecchio principe di Ottajano era venerabile² — e legato ad elementi illuminati della Napoli del

¹ La denuncia del Frongillo è in N. NICOLINI, *Denunzie e delatori nella Gran Causa dei rei di Stato (1794)*, in « Arch. Stor. Prov. Napoletane », n. s., vol. XXVIII (1945), pp. 191 ss.

² M. D'AYALA, *I Liberi Muratori di Napoli nel secolo XVIII*, in « Arch. Stor. Prov. Napoletane », a. XXII (1897), pp. 451.

essi l'ordine di presentarsi alle ore 13 del 26 giugno nel Palazzo della Vicaria.

Nessuno degli imputati assenti si costituisce e gli atti vengono trasmessi all'avvocato fiscale della Giunta di Stato, Basilio Palmieri, perché riferisca al sovrano.

Autorevole magistrato, *noto per le sue pratiche rigorose*¹⁰, *fornito di speciali cognizioni sulle leggi eccezionali pei delitti di maestà*¹¹, ritenuto dall'Acton *disinteressato, perito e faticatore*¹², il Palmieri era nato a San Vincenzo, un casale di Sanseverino nel Principato Citra, ed aveva esercitato per qualche tempo l'avvocatura in Napoli. Giudice della Vicaria Civile nel 1772, segretario della Real Camera nel 1775 e poi consigliere di Santa Chiara, membro della Giunta dei Beni Allodiali e preposto a vari uffici presso la Segreteria dell'Ecclesiastico, dal 1775 ricopre la carica di avvocato fiscale presso la Giunta di Stato¹³.

Il Palmieri, che ha mostrato le sue ottime qualità di inquirente nel processo promosso nel 1776 a carico dei massoni napoletani, redige la sua relazione precisa e dettagliata in ogni suo punto. Egli ravvisa nei fatti sottoposti al suo esame la sussistenza della *cospirazione e congiura ordita contro la Religione, la Monarchia e lo Stato* e, a conclusione delle sue osservazioni, propone al sovrano di rinviare innanzi alla Giunta di Stato gli imputati detenuti ed assenti e, *trattandosi di un delitto gravissimo ed atrocissimo*, di disporre che contro di essi, responsabili di un delitto di lesa maestà, si proceda *ad modum belli et per horas*.

Diretto soprattutto a colpire il banditismo ed adottato dai Tribunali militari nei processi a carico dei rei di lesa maestà e dalla Gran Corte della Vicaria e dalle Udienze Provinciali nei confronti dei responsabili di grassazioni, di sequestri di persona e di stupri

¹⁰ P. COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli*, ed. a cura di N. CORTESE, Napoli, Libreria Scientifica Editrice, s. a. (1957), vol. I, p. 295.

¹¹ M. ROSSI, *Nuova luce risultante dai veri fatti avvenuti in Napoli pochi anni prima del 1799 - Monografia ricavata da documenti inediti e finora sconosciuti relativi alla Gran Causa dei Rei di Stato del 1794*, Firenze, Tip. Barbera, 1890, p. 100.

¹² A. SIMIONI, *Le origini del Risorgimento Politico dell'Italia Meridionale*, cit., vol. II, p. 124.

¹³ Sul Palmieri cfr. L. GIUSTINIANI, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, Napoli, 1788, T. III, pp. 9 ss.

nonché dei *delitti commessi in mare more piratico*, il procedimento *ad modum belli* è un rito eccezionale il cui termine a difesa è brevissimo: conclusa rapidamente l'istruttoria senza osservare i normali termini istruttori, comunicato con la *monizione a sentenza* il giorno in cui si deciderà con sentenza, vengono concesse poche ore al difensore per prendere visione degli atti e preparare e stendere la memoria difensiva.

Poiché *non v'è tempo ed è impossibile formare* nel breve termine concesso la *scrittura a difesa* con la quale, nella normale procedura, si conclude l'opera del difensore, nel procedimento *ad modum belli et per horas* non si osservano le norme regolanti la fase conclusiva del processo penale ordinario. Nella procedura napoletana non è previsto il dibattimento quale sarà introdotto nei primi anni del decennio francese e regolato dal Codice delle Due Sicilie del 1819: la conclusione del processo e prima della pronunzia della sentenza l'imputato e i testimoni non vengono intesi in una pubblica udienza, né il difensore pronunzia la sua arringa. Nella fase finale del processo il compito del difensore consiste nel far pervenire ai giudici, nel termine indicato nella *monizione a sentenza*, una memoria scritta, l'*allegazione*, in cui vengono prospettate le varie tesi difensive. Contrariamente a quanto si verifica nella ordinaria procedura penale, dove prevale la forma scritta, nel procedimento *ad modum belli et per horas* è prevista eccezionalmente la forma orale e al difensore, che non ha il tempo materiale per redigere una completa memoria difensiva, viene concessa la possibilità di esporre rapidamente ai giudici, in una seduta in cui non è ammessa la presenza dell'imputato, dei testi e del *pubblico*, quanto è stato prospettato nell'affrettata difesa scritta¹⁴.

2. — Il procedimento proposto dai Palmieri è quello normalmente seguito nei delitti di lesa maestà e per i quali competente a decidere è sempre la Giunta di Stato, un organo collegiale che viene costituito ogni qualvolta bisogna procedere nei confronti di chi si rende responsabile di un delitto di lesa maestà.

Precedenti di tale istituto non mancano nella storia napoletana.

¹⁴ In proposito, oltre D. MORO, *Pratica criminale*, T. IV, Napoli, Stamp. Eredi di Moro, 1775, pp. 317 ss., cfr. da ultimo A. PERTILE, *Storia del Diritto Italiano*, vol. IV, pp. 160 s.

Collegi costituiti per giudicare rei di lesa maestà hanno sempre avuto a Napoli carattere eccezionale e transitorio: il Consiglio di Magistrati, ad esempio, costituito nel 1268 da Carlo I d'Angiò, ha giudicato Corradino di Svevia, ma non i numerosi ribelli allo angioino nei cui confronti hanno proceduto le locali magistrature ordinarie¹⁵, le quali sono ancora competenti alla fine del XIII secolo a giudicare i rei di lesa maestà¹⁶. Un carattere eccezionale e transitorio ha ancora quel Collegio di cui si avvale Ferrante d'Aragona per far condannare i baroni ribelli¹⁷. In realtà, però, nonostante questi esempi, nella Napoli angioina ed aragonese non si hanno magistrature delegate esclusivamente a giudicare i delitti di lesa maestà.

Soltanto dopo l'occupazione spagnola si ha notizia a Napoli di Tribunali speciali costituiti per procedere contro i rei di lesa maestà nei cui confronti, nel 1529, si è adottata una procedura straordinaria giustificata dalla entità della rivolta contro il potere costituito¹⁸. Un tribunale straordinario viene istituito nel 1548 per giu-

¹⁵ Cfr. *Ad vindictam* (15 dicembre 1268), in R. TRIFONE, *La legislazione angioina*, Napoli, Lubrano, 1921, p. 16.

¹⁶ Cfr. *In accusatis autem* (agosto 1295), in R. TRIFONE, *Legislazione angioina*, cit., p. 124.

¹⁷ In realtà non si trattò di una magistratura preposta a giudicare rei di lesa maestà: i ribelli erano dei baroni e, come tali, non potevano essere giudicati se non da altri baroni. Molti dei ribelli vennero soppressi senza processo, per altri, invece, si predispose una parvenza di procedura: *do vendosi profferir la sentenza contro baroni* — scrive in proposito il GIANNONE (*Istoria civile del Regno di Napoli*, Lib. XXVIII, cap. I) — *e disponendo le nostre Costituzioni che nell'interposizione della sentenza debbano intervenire i Pari della Curia, furono anche eletti quattro baroni per Pari*. In proposito, oltre C. PORZIO, *La congiura dei Baroni del Regno di Napoli contra Re Ferdinando primo*, ed. a cura di E. PONTIERI, Napoli, E. S. I., s. a. (1958), p. 163, cfr. anche L. VOLPICELLA, *Regis Ferdinandi I Instructionum Liber*, Napoli, Soc. Nap. Storia Patria, 1916 ed i Processi pubblicati in Napoli nel 1487-88 ed ora in appendice all'edizione napoletana del 1859 de *La congiura dei Baroni* del PORZIO a cura di S. D'ALOE.

¹⁸ Sulla procedura eccezionale adottata dal vicerè di Napoli contro i baroni ribelli che si erano schierati con Lautrec e sull'incarico affidato a Girolamo Morone di *formare i processi e procedere e perseguire i ribelli del Reame* avvalendosi di visitatori o *commissari* inviati con ampi poteri nelle province per la raccolta delle prove contro i *ribelli* e sulla commissione straordinaria nominata nel maggio del 1530 da Carlo V per rivedere

dicare Giovanni Troiano Stinca, il guardiano del porto di Napoli coinvolto nei fatti del 1547¹⁹ e di una *Regia Giunta* che, tra il 1649 e il 1651, giudica alcuni rei di lesa maestà coinvolti nei fatti del 1647-48 è cenno nel *Registro dei Bianchi*²⁰. Ed ancora di una Giunta costituita in Napoli per procedere contro i rei di Stato sottratti alla magistratura ordinaria si ha notizia nella seconda metà del Seicento durante il vicereame di Fernando Fajardo marchese de los Velez²¹. Tale organo compare nuovamente a Napoli durante il vicereame di Luis Francisco de la Cerda duca di Medinaceli quando, nel 1701, di fronte alla diffusione di *cartelli* e di *libelli* antispagnoli, si decide di *inquisire contro gli autori di simili scandali*²² e contro la congiura ordita da Benedetto Valderano della Rocchetta. Arrestato nell'aprile del 1701, questo nobile napoletano viene deferito — riferisce al suo governo Francesco Salvioli residente veneto presso il vicerè di Napoli — ad una Giunta, come si dice qui a Napoli, *d'inconfidenza, istituita proprio in questi giorni e composta dal presidente del Sacro Real Consiglio Felice Ulloa, dal luogotenente della Sommaria Alonso Pérez y Araciél, dai reggenti del Collaterale Gennaro d'Andrea e Serafino Biscardi e dal caporuota della Vicaria Bernardo Torre*²³. Questa Giunta, che giudica successivamente

la posizione di tutti *i gentilhomini, cittadini et popolari et contadini et ogni altri regnicoli* che avessero servito a inimici per Capitanei o conductori fora de le terre dove habitavano, oltre L. SANTORO, *La spedizione di Lautrec nel Regno di Napoli*, a cura di T. PEDÍO, Bari, Soc. Storia Patria, 1972, cfr. N. CORTESE, *Feudi e feudatari napoletani della prima metà del Cinquecento*, in « Arch. Stor. Prov. Napoletane », n. s., a. XVII (1931), pp. 243 s. e, da ultimo, T. PEDÍO, *Napoli e Spagna nella prima metà del Cinquecento*, Bari, Cacucci, 1971, p. 248.

¹⁹ In proposito cfr. G. DEL GIUDICE, *Un processo di Stato al tempo de' tumulti avvenuti in Napoli nel 1547 pel Tribunale della Inquisizione*, in « Arch. Stor. Prov. Napoletane », a. II (1877), pp. 205 ss.

²⁰ Cfr. G. DE BLASIS, *Le giustizie eseguite in Napoli al tempo dei tumulti di Masaniello*, in « Arch. Stor. Prov. Napoletane », a. IX (1884), pp. 140, 145, 146, 147, 148.

²¹ R. TRIFONE, *Le Giunte di Stato a Napoli nel sec. XVIII*, Napoli, Tip. Jovine, 1909, p. 3.

²² A. GRANITO DI BELMONTE, *Storia della congiura del principe Macchia e della occupazione fatta dalle armi austriache del Regno di Napoli nel 1707*, Napoli, Stamp. dell'Iride, 1861, vol. I, p. 66.

²³ La relazione del Salvioli è in F. NICOLINI, *L'Europa durante la guerra di successione di Spagna con particolare riguardo alla Città e Regno*

anche coloro che hanno partecipato alla congiura che va sotto il nome del principe Macchia, viene sciolta nel 1707 con l'arrivo a Napoli degli austriaci. Ricostituita dal vicerè Adimo di Martinitz per procedere nei confronti dei promotori di una manifestazione filo-borbonica svoltasi a Napoli il 25 agosto del 1707²⁴, e sciolta, secondo i dati forniti da Romualdo Trifone, nel 1726, una nuova Giunta d'Inconfidenza viene costituita da Carlo di Borbone perché proceda, nell'agosto del 1734, nei confronti di Rosario Finamore, un sacerdote anconitano sospettato di avere organizzato una congiura anti-borbonica. Mantenuta efficiente sino al 1737, questa Giunta istruisce oltre ottanta processi tra i quali quelli relativi ai moti scoppiati in Terra d'Otranto tra il 1734 e il 1735, quello a carico della principessa Pinelli Pignatelli di Belmonte e quello promosso contro la principessa della Salandra²⁵.

Immediatamente dopo lo scioglimento di questa Giunta d'Inconfidenza, dovendosi procedere nel luglio del 1737 nei confronti di Michele Abbatepaolo da Polignano, in Terra di Bari, trasferitosi a Napoli *da tredici anni ad apprendere... nell'Ospedale degl'Incurabili... la professione di chirurgo* e resosi reo di lesa maestà per avere affermato che *avrebbe tirato un'archibugiata alla persona di S. M.*, viene istituita una nuova Giunta. A completarla, questa volta, è una *Giunta Inquisitoria* o *Inquisitoriale* alla quale è affidato il compito di condurre la prima fase istruttoria e di riferire, con una relazione compilata dall'avvocato fiscale, al sovrano il quale decide se trasmettere gli atti alla Giunta di Stato per il completamento della istruttoria e la pronunzia della sentenza o, non ravvisando nel fatto un delitto di lesa maestà, assegnare il processo alla magistratura ordinaria.

Conclusosi il processo a carico dell'Abbatepaolo nell'ottobre del 1737²⁶, questa Giunta non viene sciolta: i tumulti scoppiati a

di Napoli - Note di cronache lavorate sugli inediti dispacci degli ambasciatori, residenti e consoli veneti, vol. II, Napoli, Deputazione Napoletana di Storia Patria, 1938, p. 106. Sulla composizione di questa Giunta d'Inconfidenza o di Stato cfr. R. TRIFONE, *Le Giunte di Stato*, cit., pp. 21 s.

²⁴ A. GRANITO, *La congiura del principe Macchia*, cit., vol. II, p. 177.

²⁵ Oltre M. SCHIPA, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Milano-Napoli, Soc. Ed. Dante Alighieri, 1923, vol. I, pp. 306 ss., cfr. R. TRIFONE, *Le Giunte di Stato*, cit., pp. 64 ss.

²⁶ R. TRIFONE, *Le Giunte di Stato*, cit., pp. 89 ss.

Tricarico, quelli di Ariano e di Montefusco, le congiure scoperte in Calabria e in Abruzzo sono ritenuti delitti di lesa maestà e, come tali, assegnati alla competenza della Giunta di Stato la quale, tra i vari processi affidatili, deve anche istruire quello promosso nel 1776 a carico dei massoni napoletani e quello successivamente iniziato contro il Pallante²⁷.

Quando il Medici riferisce all'Acton il contenuto della denuncia del Frongillo, la Giunta di Stato istituita nel 1737 tiene ancora le proprie sedute per cui, essendo in attività una Giunta di Stato, non è necessario provvedere alla sua costituzione. Presieduta da Baldassarre Cito, essa è composta da Giovanni Bisogni, Giovanni Giaquinto, Luigi Medici, Ippolito Porcinari, Giuseppe Potenza, Carlo Vanni e da Basilio Palmieri, il quale ultimo ricopre la carica di avvocato fiscale²⁸.

3. — Questa Giunta nello svolgimento delle funzioni affidatele, non osserva le normali norme procedurali. Nei procedimenti *ad modum belli et per horas* non si osservano, infatti, i termini e le formalità delle normali procedure criminali: una volta in possesso di elementi che lasciano sospettare di trovarsi di fronte ad un delitto di lesa maestà, il sovrano affida alla Giunta Inquisitoriale, nominata di volta in volta tra i membri della Giunta di Stato, il compito di assicurare alla giustizia tutti gli individui sospetti e, senza alcuna formalità che potrebbe intralciare o ritardare l'esito della inchiesta, raccogliere tutte le prove, le deposizioni dei testi, gli interrogatori degli imputati ai quali vien sempre assicurata, se richiesta, l'*impunitas*, ossia una diminuzione di pena, nel caso rilevino fatti e circostanze e facciano il nome dei complici non ancora noti alla giustizia.

Completata questa istruttoria preliminare, l'avvocato fiscale della Giunta di Stato invia una relazione al sovrano. E questi, qualora ravvisi nel fatto un delitto di lesa maestà, dispone che si continui a procedere dalla Giunta di Stato *ad modum belli et per horas*.

Trasmessi gli atti alla Giunta di Stato con le istruzioni impar-

²⁷ R. TRIFONE, *Le Giunte di Stato*, cit., pp. 149 ss.

²⁸ Oltre R. TRIFONE, *Le Giunte di Stato*, cit., p. 157, cfr. in proposito A. SIMIONI, *Le origini del Risorgimento Politico dell'Italia Meridionale*, cit., vol. II, pp. 126 s.

tite dal sovrano, non potendo normalmente il reo avere in tale procedura un avvocato di fiducia, si provvede alla nomina del difensore di ufficio che viene scelto dal sovrano tra il corpo dei magistrati. Di solito vengono scelti uomini di provata esperienza e di *nota probità*.

Ancor prima della nomina del difensore, la Giunta osservando le norme, ma non i termini, regolanti il normale rito processuale, raccoglie e riordina le prove e sottopone gli imputati presenti ad un sommario interrogatorio cui segue, dopo la notifica di *monitus*, cioè l'ammonizione a dire, sotto pena di essere dichiarato spergiuro, tutta la verità sulle circostanze emerse a loro carico, un secondo circostanziato interrogatorio a domanda e risposta²⁹. Raccolto questo secondo interrogatorio e sottoposto a tortura l'imputato qualora negli circostanze raccolte o semplicemente ritenute dall'inquirente³⁰, mentre si procede ad eventuali confronti, il difensore può finalmente prendere visione dei carichi nei quali vengono indicati tutti gli elementi raccolti a carico di ciascun reo. Ma del *monitus* notificato al proprio difeso e degli atti processuali il difensore può prendere visione soltanto dopo che questi sono stati esaminati dall'avvocato fiscale.

In questo momento, ancor prima che l'avvocato fiscale compili una precisa e dettagliata relazione sul *fatto fiscale*, il difensore può presentare istanze, che difficilmente vengono accolte, e memorie scritte.

²⁹ Prima di procedere al secondo interrogatorio, si riconvocavano i testi di accusa i quali, in presenza dell'imputato, si limitavano semplicemente a giurare la deposizione in precedenza resa, ma non a ripeterne il contenuto che l'imputato ignorava. Introdotto innanzi ai giudici della Giunta di Stato per essere interrogato — tiene a precisare il Medici nella sua *Memoria* difensiva — uno dei giudici, che aveva l'elenco dei nomi di coloro che dovevano convalidare o sia dare il giuramento in luogo di convalida, prese a chiamare l'un dietro l'altro e diceagli così "È egli vero quel che avete esposto? Dunque giuratelo" ed i singoli testimoni giuravano senza che fosse data lettura delle deposizioni che avevano precedentemente rese. In D. MUSTO, *Emmanuele de Deo*, cit., p. 195.

³⁰ Vigente nel Regno di Sicilia e regolata dalla Costituzione *ad decus et honorem* con cui Federico II, nel 1220, aveva vietato di applicarla nei confronti degli ecclesiastici (cfr. P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1953, vol. I, pp. 74 s.) e poi, nell'età angioina da Carlo II (cfr. R. TRIFONE, *Legislazione angioina*, cit., pp. 123 s.)

Fissata con la *monizione a sentenza* la seduta conclusiva alla quale non è consentito ad alcuno assistere, i giudici si riuniscono per le ultime formalità processuali.

e, nella prima metà del XVII secolo, dal vicerè Antonio Zapata y Cisneros (cfr. A. DE SARIIS, *Codice delle Leggi del Regno di Napoli*, Napoli, Orsini, 1797, vol. XII, pp. 124 s.), i quali ne avevano punito gli abusi e gli eccessi nella sua applicazione, la tortura, come pratica giudiziaria, aveva la funzione di agevolare l'inquirente nella scoperta della verità. Non tutti a Napoli, però, ravvisarono l'utilità processuale della tortura intesa come mezzo per scoprire la verità (cfr. in proposito G. GRIMALDI, *Storia delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, t. VI, Napoli, 1768, pp. 540 ss.; t. IX, Napoli, 1771, pp. 433 s.). Ancor prima del MONTAIGNE, i cui *Essais* furono pubblicati nel 1580, di PIERRE CHARRON, il cui saggio *De la sagesse* fu pubblicato nel 1601, e di BERNARDO DAVANZATI che, nel suo commento a Tacito, aveva sostenuto l'inutilità della tortura che spesse volte induce l'innocente a riconoscersi autore di reati da lui mai commessi, a Napoli aveva sostenuto tale tesi SCIPIONE BURALE, nato ad Itri nel 1511 e morto arcivescovo di Napoli nel 1578. *Giudice criminale*, convinto della inutilità della tortura sotto i cui tormenti — come egli ebbe occasione di dimostrare — innocenti *confessano* reati mai commessi, il B. nel 1556 *rinunziò alla carica* (cfr. G. A. CAGIANO, *Vita di Paolo Burale d'Arezzo etc.*, Roma, 1649, p. 30) e, vestito l'abito teatino, assunse il nome di Paolo d'Arezzo. Ed ancora contro la tortura, intesa come mezzo procedurale, si pronunziarono a Napoli COSTANTINO CAFARO (*Speculum peregrinarum quaestionum forensium etc.*, Napoli, 1665, Quaest. XVII), FRANCESCO MARADEI (*Singularia rerum etc.*, Napoli, 1689, n. 354) e, tra gli altri, ancora nei primi anni del sec. XVIII, FRANCESCO DI COSTANZO, nato a Napoli da famiglia originaria di Venosa, autore di un *Commentarii supplementum etc.* edito in Napoli in due tomi nel 1700 e nel 1704. Mantenuta in vigore, la tortura come mezzo di prova per accertare la verità fu oggetto della prammatica del 14 marzo del 1739, con cui Carlo di Borbone, *abhorrendo... simili crudeltà e maniere irregolari, le quali invece di contribuire al dovuto corso della giustizia, cagionano oppressione e gravezza a' vassalli*, aveva impartito precise disposizioni perché, nei confronti dei rei e dei testimoni, la tortura venisse applicata con moderazione, senza mai eccedere nei tormenti e soltanto nel caso in cui favorevoli a ricorrervi, per conoscere la verità, fossero tutti i componenti del collegio giudicante. Cfr. A. DE SARIIS, *Codice delle Leggi*, cit., vol. XII, pp. 124 ss. Dopo la prammatica del 14 marzo del 1738, ammessa soltanto eccezionalmente, essa veniva eseguita dal boia in presenza del giudice, del fiscale, dell'attuario, che trascriveva in verbale l'interrogatorio raccolto *sub tortura* e da un medico. I gradi consentiti dalla legge erano tre: *lieve, mediocre, acre*. La prima, cui erano sottoposti i minori degli anni 18, consisteva nel legare il reo alla corda lasciandolo sospeso per sette minuti; la seconda durava mezz'ora ed era

A differenza dei procedimenti istruiti secondo il rito normale in cui, in ogni fase, anche in quella conclusiva, prevale sempre la forma scritta, in quelli istruiti *ad modum belli et per horas* è consentito al difensore di illustrare rapidamente in questa seduta le ragioni esposte nella memoria difensiva già acquisita agli atti. Dichiarata chiusa, a questo punto, la fase processuale, i giudici si riservano di decidere.

accompagnata dalla dislocazione delle braccia; la terza durava un'ora e veniva ripetuta, persistendo il reo nel negare, per tre giorni. In proposito, oltre R. TRIFONE, *Le Giunte di Stato*, cit., p. 222, cfr. A. SANSONE, *Gli avvenimenti del 1799*, cit., p. CLXXXIV. Sui vari sistemi di esecuzione, consistenti in pratiche teoricamente vietate ma, in effetti, praticate anche dopo la prammatica carolina del 14 marzo 1738, cfr. C. A. DE LUCA, *Praxis judiciaria in civilem divisa et criminalem*, Ginevra, 1686, pp. 320 ss.

Ancora alla fine del XVIII secolo i sistemi adottati nell'esecuzione della tortura per indurre i rei alla confessione non erano certo quelli consentiti, soltanto teoricamente in casi eccezionali, dalla legislazione del tempo. Interrogato dalla Giunta di Stato preposta alla istruttoria dei fatti del 1799 e *mantenendosi negativo*, Vincenzo Pignatelli fu affidato al boia per essere sottoposto a tortura. *Fu disposto* — narra il Pignatelli nelle *Memorie* — *che mi si ponessero due paia di ferri, ciascuno composto di due doppi semicerchi che si fissano alle gambe, terminanti con due buchi nei quali introducesi un bastone di ferro assicuratovi poi da una sciva. Chi presiedeva all'operazione mi fe' porre il primo paio di ferri, il giro dei quali essendo alquanto stretto, come anche il buco in cui, dopo introdotto in esso un grosso bastone doveva poi fissarvisi una doppia sciva col forzarvela ben dentro; ne risultò che ad ogni colpo che vi si dava non solo ne risentivo gli spasimi ben grandi, ma ben anche che la detta sciva, di questo primo paio di ferri, si introdusse un poco nella carne, vicino al malleolo del piede dritto, e rimasevi per tutto il tempo che durò quel tormento, cinque giorni. Dopo il secondo paio, altri due vennero posti perché così volle, andando oltre le disposizioni del giudice, colui che era preposto a dirigere l'operazione. E così — ricorda il Pignatelli — *dal collo de' piedi fin sotto i ginocchi tenni per cinque giorni quattro enormi paia di ferri... Lo strapazzo, lo stato violento, la quasi nudità in cui mi ero, l'umidità del loco, le pestifere esalazioni... che mi circondavano, il dolore dei ferri cagionarommi una febbre violenta accompagnata da dissenteria, da delirio e da forte emicrania. Nuovamente interrogato in quello stato ed avendo trovato la forza ancora di negare, soltanto dopo cinque giorni fuommi tolti i ferri... Si ricordi la difficoltà colla quale erasi forzata la sciva nel primo paio di ferri, e conoscerassi quanto ci volle per toglierla e quale spasimo ne risentivo ad ogni colpo di martello che mi si dava sopra, il quale comunicandosi ai due ferri che mi stringevano a stento i colli dei piedi, ca-**

Nessun termine e nessuna formalità per la seduta successiva in cui i vari membri della Giunta si riuniscono per riesaminare gli atti e redigere la sentenza.

Non motivata e contenente il solo dispositivo³¹, essa non è impugnabile. Trasmessa al sovrano per la approvazione definitiva, dopo tale approvazione viene comunicata all'imputato e resa immediatamente esecutiva³².

4. — La relazione sulla istruttoria condotta dalla Giunta Inquisitoria, presentata dal Palmieri al sovrano il 14 agosto del 1794, viene immediatamente approvata e, in pari data, Ferdinando IV impartisce disposizioni al marchese Baldassarre Cito perché, trattandosi di un delitto di lesa maestà, la Giunta di Stato da lui presieduta proceda nei confronti dei congiurati *ad modum belli et per horas*³³ applicando nei confronti dei rei la *lex Julia majestatis*.

gionavammi un dolore spasmodico. Per liberarmi dagli strumenti di tortura, fu duopo andare a prendere un grosso martello, come quello dei fabbri, e, adattato un gran sasso sotto l'estremità del ferro che sporgeva in fuori, incominciare a darvi, a due bracciu, senza tenerlo, dei fortissimi colpi, nella guisa medesima di quelli che battono sull'incudine mentre ne risentivo un dolore insopportabile. In G. CECI, *Un generale napoletano del Decennio - Vincenzo Pignatelli Strongoli*, Napoli, Lubrano, 1923, pp. 46 ss.

³¹ La motivazione delle sentenze penali, regolata dal Codice delle Due Sicilie del 1819, non era prevista dalla legislazione napoletana. La prammatica del 23 settembre 1774, che per la prima volta impose la motivazione delle sentenze penali (cfr. L. GIUSTINIANI, *Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, T. XII, p. 135), nonostante l'entusiasmo con cui GAETANO FILANGIERI ne illustrò la grande utilità nelle sue *Riflessioni politiche sull'ultima legge sovrana che riguarda l'amministrazione della giustizia* (Napoli, Morelli, 1774), incontrò — osserva FRANCESCO MORELLI nel suo commento alla *Pratica criminale* del BRIGANTI (ed. Napoletana del 1842, vol. II, p. 53) — un più possente ostacolo nell'abitudine e nell'uso del Foro che, in breve tempo, la vinse e la prammatica rimase inosservata. Sulle norme sancite nel 1774 da Ferdinando IV sulla motivazione delle sentenze penali e poi riprese nella codificazione del 1819 cfr. N. NICOLINI, *Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie*, parte II, vol. II (Napoli, Stamperia Criscuolo, 1831), pp. 10, 474 s.

³² Per la procedura seguita nei confronti degli assenti o contumaci cfr. R. TRIFONE, *Le Giunte di Stato*, cit., pp. 226 ss.

³³ Il testo del dispaccio 14 agosto 1794 è in M. ROSSI, *Nuova luce*, cit., pp. 101 ss.

Introdotta come legge dello Stato con rescritto del 21 luglio del 1771³⁴, essa prevede pene severissime per chiunque partecipi ad una congiura escludendo ogni beneficio o diminuzione di pena per la ipotesi del tentativo che, nel delitto di cospirazione, dottrina e giurisprudenza hanno sempre ritenuto equivalente al reato consumato. Non ammette, inoltre, la legislazione napoletana la tesi della provocazione prospettata nel 1760 da Domenico Romano il quale ha sostenuto che anche il sovrano debba essere vincolato alla osservanza della legge, per cui, di fronte all'inosservanza della legge da parte del principe, i sudditi sarebbero automaticamente prosciolti dall'obbligo dell'obbedienza e legittima sarebbe la loro eventuale ribellione³⁵. Né una tesi del genere trova riscontro nella più illuminata pubblicistica napoletana: lo stesso Filangieri condanna il delitto di lesa maestà e giustifica, in casi del genere, la pena di morte che non ha lo scopo soltanto di punire il reo, ma anche quello di *distogliere gli altri dall'imitarne l'esempio*³⁶.

Il presidente della Giunta, *uomo rispettabile e per la carica e per cento anni di vita irreprensibile*³⁷, sollecita la nomina dei difensori degli imputati ed il sovrano designa a questo compito il consigliere Tommaso de Rosa marchese di Villarosa ed i presidenti della Camera della Sommara Pietro Jannucci e Flavio Pirelli.

³⁴ Cfr. A. DE SARIIS, *Codice delle leggi*, cit., vol. XII, p. 251.

³⁵ In proposito cfr. T. PEDÍO, *Storia della storiografia del Regno di Napoli nei secoli XVI e XVII*, Edizioni Framma's (Reggio Calabria, Editori Riuniti Meridionali), 1973, p. 42.

³⁶ G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, Filadelfia, Stamperia delle Province Unite, 1799, t. III, pp. 11 s.

³⁷ V. CUOCO, *Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799*, ed. a cura di N. CORTESE, Firenze, Vallecchi, s. a. (1926), p. 44. Figlio di Carlo, consigliere di Santa Chiara ed accademico degli Infuriati morto nel 1712, Baldassarre Cito era nato a Napoli nel 1695. Dal padre, che da Rossano, dove era nato nel 1636, si era trasferito a Napoli, fu avviato alla carriera forense. Abbandonata ben presto l'avvocatura, fu giudice della Gran Corte Civile, consigliere del Sacro Real Consiglio, caporuota della Gran Corte Criminale, presidente del Tribunale della Dogana delle Pecore e poi della Camera della Sommara. Insignito del titolo di marchese, nel 1737 era stato chiamato a comporre la Giunta di Stato istituita nel settembre di quell'anno per procedere contro l'Abbatepaolo. Presidente della Giunta di Stato nel 1776, nel 1795 fu nominato consigliere di Stato. Su di lui, morto ultracentenario nel 1797, cfr. C. MINIERI RICCIO, *Memorie storiche degli scrittori nati nel Regno di Napoli*, Napoli, Tip. dell'Aquila, 1844, p. 102.

Dei tre il Pirelli è il più vicino agli imputati dei quali condivide l'ideologia politica³⁸; il più autorevole, per età e per dottrina, è il marchese di Villarosa. Appartenente ad antica famiglia di magistrati³⁹, egli sente tutta la responsabilità dell'incarico affidatogli e le difficoltà che presenta l'interpretazione della Lex Julia sui *crimina majestatis*.

³⁸ Consigliere del Tribunale di Commercio e poi presidente della Real Camera, il Pirelli, che era nato ad Ariano Irpino il 5 aprile del 1731, aderì al movimento repubblicano e partecipò attivamente alla vita del suo paese nel 1799. Componente della Commissione Legislativa e giudice del Tribunale di Cassazione (oltre il *Monitore Napoletano*, ed. BATTAGLINI, p. 946 ed il *Diario Napoletano* del DE NICOLA, ed. RICCI, p. 720, sull'attività da lui svolta a Napoli nel 1799 cfr. da ultimo T. PEDÍO, *Giacobini e sanfedisti*, cit., vol. II, p. 836), fu arrestato dopo la caduta della Repubblica Napoletana e, deferito alla Giunta di Stato, con risoluzione del 12 febbraio 1800 fu prosciolto ed escarcerato perché si ritenne che avesse aderito al Governo repubblicano *non per volontà, ma per effetto di timore attesa la minaccia di fucilazione allo stesso fatta da' ribelli*. Cfr. A. SANSONE, *Gli avvenimenti del 1799 nelle Due Sicilie*, Palermo, 1901, p. 307.

³⁹ Appartenente ad antica famiglia abruzzese che, trasferitasi da l'Aquila a Cava dei Tirreni nella seconda metà del XVI secolo e poi a Napoli, si era distinta con Onofrio, dottore napoletano ricordato dal TOPPI nella sua *Biblioteca Napoletana*, p. 228, e con Carlantonio, signore di Guarano e di Castro di Valva, reggente di Cancelleria nel 1702 e primo marchese di Villarosa (cfr. L. GIUSTINIANI, *Scrittori legali*, cit., T. III, pp. 122 ss.), Tommaso de Rosa di Villarosa, ricordato dal GIUSTINIANI (T. III, pp. 127 s.) come *uomo la cui avvenentezza nel tratto e la religiosità della sua carica di giudice della Gran Corte della Vicaria, lo distinguono non poco tra quelli della sua classe*, era nato il 25 settembre del 1730 a Napoli, dove morì il 13 febbraio del 1812. Su di lui, cfr. M. V. PATERNÒ, *Delle lodi di Tommaso de Rosa marchese di Villarosa*, Napoli, 1913. Oltre Bonaventura, minore conventuale e *professore di poesia*, nato a Cava dei Tirreni nel 1609 e ricordato dal TOPPI (*Biblioteca Napoletana*, p. 51), appartennero alla stessa famiglia Giuseppe, che tenne cattedra di diritto feudale nello Studio napoletano dal 1663 al 1671 (cfr. L. GIUSTINIANI, *Scrittori legali*, cit., T. III, p. 122), ricordato dai suoi contemporanei come *magistrato molto dotto e integerrimo* (cfr. *Diario inedito napoletano 1670-73*, a cura di G. DE BLASIS, in « Arch. Stor. Prov. Napoletane », a. XIV, 1889, p. 37) ed *incorrottile a muoversi contro il dovere della giustizia* (cfr. il *Giornale* del FUIDORO, ed. a cura di A. PADULA, vol. II, Napoli, Dep. Nap. Storia Patria, 1938, p. 197); Tommaso, vescovo di Sant'Angelo e Bisaccia nel 1662 e poi di Policastro nel 1672; ed Antonio, canonico napoletano e vescovo di Policastro nel 1702. Cfr. su questi ultimi F. UGHELLI, *Italia sacra*, ed. 1721, T. VI, cc. 835 s., T. VII, c. 568.

Ritiene il de Rosa sia possibile sostenere che la Giunta Inquisitoriale non sia riuscita a provare il fatto criminoso e la sussistenza della congiura nell'azione dei rei. L'attività dei singoli congiurati si è limitata ad un puro e semplice tentativo che potrebbe anche non essere penalmente rilevabile.

Ma la Giunta di Stato, per uniforme giurisprudenza, e la dottrina prevalente, nelle ipotesi di cospirazione, hanno sempre interpretato la norma in senso restrittivo e ravvisato, anche nella sola intenzione per quanto vaga e generica, il reato perfetto e consumato anche se il proposito dei congiurati non si sia realizzato per la loro volontaria e *ragionevole* desistenza. Ravvisando nella cospirazione un *delictum exceptum*, la Giunta di Stato non ha mai ammesso l'ipotesi del tentativo: anche la semplice, iniziale intenzione è stata sempre equiparata all'atto preparatorio che costituisce in sé un fatto punibile alla stessa stregua e con le medesime pene di una congiura effettivamente consumata.

Di fronte alle difficoltà del processo il marchese di Villarosa conta sulla collaborazione dei due consiglieri affiancatigli nella difesa dei congiurati napoletani. *Voi potete immaginare facilmente — scrive il vecchio magistrato ai suoi colleghi di difesa — quanto io sia turbato e scoraggiato in questa causa, nella quale tutto sembra che mi sia contrario: il titolo dei processi, che contiene delitti de' più gravosi che si possono ideare, l'odio pubblico che nasce dall'amor pubblico e comune verso li nostri amabilissimi Sovrani, la severità dei giudici, la dottrina e la fortezza del degnissimo avvocato fiscale e la mia conosciuta debolezza fisica e morale.* Compito del difensore rileva il de Rosa, è quello di espletare il patrocinio di un reo con la massima serenità e diligenza. *Dovete ancor voi — conclude nella sua lettera ai condifensori il marchese di Villarosa — concorrere alla giusta difesa de' reati e supplire tutto ciò che in me manca, e senza farsi abbagliare dallo splendore della Maestà, esaminare la causa per la verità*⁴⁰.

La causa è di una delicatezza particolare: bisogna, almeno per

⁴⁰ La lettera del de Rosa, che D. MUSTO ha pubblicata a pp. 165 s. del suo studio cit. su *Emmanuele de Deo*, si conserva in copia a f. 210 r. di un fascicolo di appunti del marchese di Villarosa oggi nell'Archivio di Stato di Napoli (ms. 60 - *Scritture de' Giacobini*) e del quale la MUSTO a pp. 186 s. del cit. studio ha pubblicato il sommario.

alcuni, tentare di smontare le accuse e le chiamate di correo che hanno consentito all'inquisitore di compilare i vari *carichi*.

Nel procedimento *ad modum belli et per horas* non è prevista, se non in casi eccezionali, la presenza di un difensore di fiducia accanto ai difensori di ufficio. Soltanto il sovrano, derogando alla norma, può concedere tale beneficio.

La presenza di un avvocato di fiducia, che rassicuri i rei circa la serietà dello svolgimento del processo, è consigliata anche dal presidente della Giunta di Stato. Gli elementi raccolti non ammettono alcun dubbio sull'esito del processo. La sentenza non potrà essere diversa da quella prevista anche se, a difesa degli imputati, intervenga il principe del foro. Nulla, se non dimostrare la serena obiettività della Giunta, potrà l'intervento di un qualificato difensore di fiducia. D'altra parte, insistere sulla norma e negare ai congiurati un difensore di fiducia potrebbe facilmente giustificare una eventuale accusa di parzialità e di servilismo della magistratura napoletana che, di fronte agli elementi in suo possesso, non potrà se non pronunciare una severa sentenza di condanna.

I motivi che giustificano la deroga alla norma regolante la difesa dei rei di lesa maestà prospettati dal presidente della Giunta di Stato, sono condivisi dal sovrano e, accanto ai difensori di ufficio vengono autorizzati ad intervenire avvocati e procuratori di fiducia e, tra questi, il maggiore e più illuminato criminalista napoletano⁴¹.

Tommaso de Rosa, Pietro Jannucci e Flavio Pirelli con Francesco Mario Pagano prendono visione degli atti processuali, ma non affrontano ancora la questione giuridica sulla illiceità o meno del fatto contestato agli imputati affidati al loro patrocinio. Lasceranno al Pagano, *sempre più vicino a coloro che guardano alla Francia*.

⁴¹ Sulla presenza di Francesco Mario Pagano in difesa dei congiurati napoletani del 1794 cfr. A. SIMIONI, *Le origini del Risorgimento Politico dell'Italia Meridionale*, cit., vol. II, pp. 128 s. Oltre il Pagano, ad assumere la difesa di fiducia di alcuni rei di Stato nel 1794 fu anche Giuseppe Albarelli (cfr. B. CROCE, *La rivoluzione napoletana del 1799*, Bari, 1926, p. 202), una equivoca figura di *patriota* che nel 1799, durante la Repubblica Napoletana, con uno scritto autobiografico (*Il decennio*, Napoli Anno I di nostra libertà) si difese dall'accusa di essere stato *spia* e confidente del *passato Governo*. Condannato a morte dalla Giunta di Stato il 17 agosto del 1799, ebbe sospesa l'esecuzione della sentenza per ordine del sovrano del 14 settembre dello stesso anno. Cfr. A. SANSONE, *Gli avvenimenti del 1799*, cit., pp. 175, 249.

ai clubs giacobini e alle congiure⁴², il compito di illustrarla in una allegazione da presentare alla Giunta di Stato quando, nella fase conclusiva della istruttoria, dovranno difendersi e rispondere alle richieste dell'avvocato fiscale. Ora bisogna cercare di escludere gli imputati meno gravati, di ridurre il numero, far sorgere il dubbio sulla partecipazione o meno di alcuni nei cui confronti sono state mosse chiamate di correo⁴³.

5. — Le norme regolanti i procedimenti *ad modum belli et per horas* limitano enormemente i diritti della difesa: i termini concessi ai difensori per prendere visione degli atti sono molto brevi. Innanzi tutto non si può prendere visione di tutti gli atti, ma soltanto di quelli che la Giunta ritiene opportuno porre a disposizione dei difensori *per lo spazio di quattro ore*. In questo breve termine il difensore deve esaminare gli atti, che non potrà più consultare, e redigere eventuali memorie ed osservazioni che devono essere presentate allo scadere del termine concesso di quattro ore⁴⁴.

Data la delicatezza e la gravità dei fatti ed i profondi contrasti tra i vari imputati, molti dei quali, nella illusione di scagionare se stessi, hanno accusato i loro compagni di fede e di sven-

⁴² F. VENTURI, *Riformatori napoletani*, Roma-Milano, Ricciardi, 1962, p. 825.

⁴³ Dei 104 rei dei quali si interessa il Palmieri nel suo *Fatto fiscale* soltanto 48 non riuscirono a sfuggire alla cattura e di questi ben 26 coinvolsero con le loro confessioni i propri compagni. In proposito cfr. l'elenco dei rei confessi con la indicazione dei nomi indicati all'inquisitore dalle singole confessioni in T. PEDÍO, *Massoni e giacobini*, cit., pp. 147 ss.

⁴⁴ Il termine di quattro ore per esaminare gli atti messi a disposizione dei difensori era tassativo. Tra la documentazione esibita dal de Rosa difensore di Emmanuele de Deo e degli imputati denunziati dal Patarino, era un *attestato dello scrivano Barletta del 5 settembre 1794 col quale si dice che, avendo egli portato a percontare all'Ill.mo Marchese di Villarosa gli atti riguardanti l'inquisizione di D. Emmanuele de Deo per lo spazio di ore quattro, lo stesso Marchese l'aveva fatto sentire che doveva percontarli anche per D. Francesco Lo Sapia, inquisito a seguito della denuncia del Patarino ed affidato al suo patrocinio, e perciò se gli dovevano concedere otto ore, non già quattro. Infatti, recatosi in Giunta l'istesso Marchese, gli fu accordato di percontare gli enunciati Atti per otto ore, anche con dover percontare quelli che a tal processura avessero avuto rapporto e correlazione*. In *Scritture de' Giacobini*, cit., f. 208 s.

tura, i difensori chiedono di poter esaminare, prima della chiusura dell'istruttoria, *tutte le deposizioni de' Rei confessi*. Ma l'istanza viene respinta⁴⁵ ed egualmente respinte, o non prese in considerazione, sono diverse istanze per la escussione di testimoni a discarico⁴⁶ ed i rilievi di nullità mossi dai difensori per alcuni atti istruttori⁴⁷.

I difensori, cui è data la possibilità di conferire con i singoli imputati loro affidati⁴⁸, devono impiegare la massima diligenza nello svolgimento del loro patrocinio: una inosservanza formale, una omissione o un semplice ritardo pregiudicherebbero inevitabilmente la posizione del reo.

Prima ancora della chiusura della istruttoria, i difensori esaminano la posizione dei singoli imputati e presentano distinti *fogli di lumi* e memorie difensive cercando di superare, senza danneggiare alcuno, i profondi contrasti tra i vari imputati.

Annibale Giordano, Pietro de Falco e Vincenzo Manna hanno deposto *sub spe impunitatis* muovendo specifiche accuse nei con-

⁴⁵ Cfr. il provvedimento adottato dalla Giunta di Stato il 5 settembre del 1794 parzialmente riportato in *Scritture de' Giacobini*, cit., ff. 207 r. s.

⁴⁶ Cfr. *Scritture de' Giacobini*, cit., ff. 206 ss.

⁴⁷ Tra i rilievi di nullità sollevati dalla difesa è quello rilevato in una istanza presentata il 2 settembre del 1794 dal de Rosa con la quale si richiamava l'attenzione della Giunta di Stato sul comportamento dei due scrivani della stessa Giunta, Fiorillo e Barletta, *sospettati* dalla difesa di aver alterato i verbali degli interrogatori degli imputati. Ma nessun provvedimento venne adottato: *codesta istanza* — annota il de Rosa — *nel medesimo giorno fu rimessa al Fiscale il quale, con sua istanza, naturalmente accolta, chiese che non gli si avesse prestato ascolto*. Cfr. *Scritture de' Giacobini*, cit., f. 207. Sulle varie nullità avanzate dalla difesa e non rilevate dalla Giunta di Stato cfr. *Istanze presentate dal R. Cons. Mar-chese di Villarosa D. Tommaso de Rosa ed Ill.mi Presidenti della Regia Camera D. Flavio Perelli e D. Pietro Jannucci Avvocati de' Rei di Stato*, in *Scritture de' Giacobini*, cit., ff. 206 ss.

⁴⁸ *Dovendo il reo attendere alle sue difese, non potrà la Corte più trattenerlo riservato o in criminale nelle carceri oscure, ove a nessuno è permesso l'ingresso e neppure il colloquio, ma dee rilasciarlo alla larga nelle carceri esteriori... acciò liberamente possa comunicare col suo avvocato e procuratore... per rinvenire i suoi testimoni ad incamminare la sua difesa con godere la giusta facoltà di scrivere e parlare a chiunque, quando e come desidera senza obbligo di chiedere ed ottenere licenza... altrimenti operandosi, verrebbe per indiretto ad impedirsi e togliersi la difesa naturale*. T. BRIGANTI, *Pratica criminale*, cit., tit. X, 1.

fronti dei loro compagni di fede. Perché questi *delatori* possano usufruire del beneficio concesso e godere di una diminuzione di pena, bisogna dimostrare che essi nulla hanno nascosto agli inquirenti e che le loro accuse non sono, almeno nella sostanza, infondate ed hanno effettivamente fornito *lumi al Fisco*⁴⁹. Bisogna, inoltre, sostenere la veridicità delle circostanze emergenti dagli interrogatori resi dai vari *rei confessi* per potere invocare nei loro confronti una attenuazione della pena. E nello stesso tempo, prevedendo le norme regolanti i procedimenti *ad modum belli et per horas* che uno stesso difensore possa difendere, nel medesimo processo, anche imputati in contrasto tra loro, bisogna pur sostenere, nell'interesse dei *negativi*, l'infondatezza delle diverse chiamate di correo.

I contrasti tra i vari imputati sono evidentissimi: coloro che sono stati accusati, se non riescono a rimanere *negativi*, ritorcono le accuse aggravando, in sostanza, la posizione di tutti gli imputati.

Filippo Cangiano, che ha fatto molti nomi ed ha indicato fatti e circostanze non ammessi da Vincenzo Manna, si è scagliato contro di lui⁵⁰. Le accuse del Cangiano possono far sorgere negli inquirenti il sospetto che il Manna abbia nascosto qualcosa per cui quest'ultimo non potrebbe godere del beneficio concesso al reo che depone *sub spe impunitatis*. Lo stesso sospetto potrebbe far sorgere la confessione del Galiani. Bisogna andar cauti, però, — si afferma in una memoria in difesa del Manna — prima di negare a costui il beneficio della diminuzione della pena.

Galiani ha affermato qualcosa che appare in contrasto con la confessione del Manna⁵¹. Ma, a prescindere dal fatto che trattasi di circostanze *non ammesse* dagli altri *rei confessi*, chi giudica deve tener conto che la *confessione* del Galiani non può avere alcuna rilevanza giuridica, né alcun valore di prova: *patisce* questo sventurato giovane *di epilessia* — scrivono i difensori del Manna — *ed è perciò fornito d'una immaginazione sì viva che sogna vegghiando come ne possono far fede* — si precisa — *i carcerati di S. Maria ad Agnone che sono stati testimoni di veduta di un moto epilet-*

⁴⁹ In proposito cfr. *Lumi dati al Fisco da D. Vincenzo Manni*, in *Scritture de' Giacobini*, cit., ff. 9 ss.

⁵⁰ Cfr. *Fatto fiscale*, cit.

⁵¹ Cfr. *Fatto fiscale*, cit.

tico che giorni fa è sopravvenuto al Galiani del quale lo ha curato il medico D. Luca Caronia⁵².

L'accusa di ateismo mossa dal Cangiano nei confronti di Vincenzo e di Domenico Manna non può essere presa in considerazione. Le *carte* incriminate ed i libri trovati in casa Manna lo escludono⁵³. D'altra parte bisogna tener conto dei rapporti che intercorrono tra questi imputati: Cangiano avrebbe interesse a *recar danno* ai Manna i quali avrebbero indotto una zia del Cangiano, Marianna de Mase vedova di Costantino Manna, a preferire in un atto di donazione i nipoti del marito e non già i suoi nipoti Cangiano⁵⁴.

Ma se Vincenzo ha fornito nelle sue confessioni rese *sub spe impunitatis* prove della sua responsabilità, queste mancano per Domenico: *se questi si trova confesso, lo è per paura poichè, ragazzo di sedici anni, vedendosi rinchiuso in un orribile criminale, firmò quello che gli portò a firmare lo scrivano e che egli non aveva mai detto innanzi a' Giudici. Tanto è vero — affermano i suoi difensori — che nell'atto di convalida non convalidò la sua deposizione... Ma poi, spogliato e legate le mani per dargli la tortura,*

⁵² Cfr. *Articoli in difesa per Vincenzo e Domenico Manni*, in *Scritture de' Giacobini*, cit., ff. 15 ss.

⁵³ *Vincenzo Manni* — scrivono i suoi difensori — *viene imputato di ateismo per certe carte trovate in sua casa, delle quali alcune hanno il titolo « Storia naturale dell'uomo » ed altre sono cartacce inservibili che da tempo ritrovansi buttate in un tiratoio e che non si possono neppure leggere tanto è inintelligibile il carattere, che non si sa di chi sia. Queste non appartengono all'articolante il quale neppure si è fidato d'interpretarle mai. Ma la « Storia naturale dell'uomo » è di suo carattere ed è tratta scritta ad verbum dal 7°, 8° e 9° tomo del Conte de Buffon, libro tradotto e stampato in Napoli da' Fratelli Raimondi con Licenza de' Superiori, come facilmente si può vedere confrontando lo scritto co' sudetti tre tomi. L'intenzione dell'articolante — fanno presente i suoi difensori — era di fare una storia compita dell'uomo, e perciò trascriveva parola per parola dal Buffon tutti quei luoghi che avevano relazione alla storia dell'uomo istessa. Perché, dunque, si vuole imputare Vincenzo Manni d'ateismo solamente per aver scritto quello che, con Licenza de' Superiori, si è stampato in Napoli? Bisogna non aver ragione affatto per persuadersi di tal paradosso. In *Articoli di difesa per Vincenzo e Domenico Manni*, in *Scritture de' Giacobini*, cit., ff. 20 ss.*

⁵⁴ Cfr. *Articoli di difesa per Vincenzo e Domenico Manni*, cit., ff. 14 r. 22 s.

*si intimorì... e, per paura, convalidò il dippiù che stava scritto nella deposizione*⁵⁵.

Chi giudica, di questo deve tener conto. E deve tener conto anche della pericolosità e dell'età degli imputati: non sono dei rivoluzionari i Manna, ma *ragazzi incapaci per qualunque operazione... Sedotti dalli Maestri ed ingannati dagli uomini di lettere*, hanno sempre ritenuto che *le loro unioni altro non erano che congressi di uomini di lettere i quali, nutrendo tutti sentimenti democratici, amavano di avere amicizia tra loro per comunicarsi i loro sentimenti*. Se hanno errato — concludono i loro difensori — devono essere puniti. Ma la pena deve essere *correzione* e non *castigo*. Avendo già dimostrato di aver riconosciuto il loro errore, per essi si invoca la clemenza dei giudici⁵⁶.

Nessun dubbio sulla concessione del beneficio per chi ha confessato *sub spe impunitatis* al de Falco. Egli ha confessato e fornito ampi lumi agli inquirenti non soltanto nella certezza della richiesta impunità, ma soprattutto — lo afferma lo stesso de Falco in un suo esposto difensivo alla Giunta di Stato — perché non ha mai approvato il programma giacobino. È vero che egli ha *deposto che la Società era numerosa di 40 persone*, mentre il Manna ha parlato di circa 250 *persone organizzate*⁵⁷. Ma in tale inesattezza è incorso non perché avesse voluto nascondere qualcosa al Fisco, ma sol perché egli non era ben *addentrato negli affari della Società*. Egli è vittima di un equivoco: per un errore di persona Andrea Vitaliani lo ha confuso con altri già iniziato. Egli viene inconsapevolmente *aggregato* e, quando si accorgono dell'errore, è troppo tardi per tornare indietro: *Se avessi osato minima cosa, se avessi denunciato quanto era a mia conoscenza, egli, Andrea Vitaliano, mi avrebbe ammazzato*. E, per le ragioni di timore che mi faceva *l'Andrea*, io dovetti *condiscendere forzosamente* a tutto quello che mi veniva imposto. Ed indica il de Falco numerosi testimoni i quali avrebbero deposto che egli non aveva mai nutrito *sentimenti contrari al Re e allo Stato*⁵⁸.

⁵⁵ Cfr. *Articoli di difesa per Vincenzo e Domenico Manni*, cit., ff. 31 s.

⁵⁶ Cfr. *Articoli di difesa per Vincenzo e Domenico Manni*, cit., ff. 14 ss.

⁵⁷ Cfr. *Articoli di difesa per Vincenzo e Domenico Manni*, cit., f. 20.

⁵⁸ *Memoria difensiva di Pietro de Falco*, in *Scritture de' Giacobini*, cit., ff. 33 ss.

Di fronte a precise circostanze ed a gravi elementi aventi valore di prova, di fronte a ben circostanziate chiamate di correo i difensori, che non hanno la possibilità di studiare gli atti processuali, compiono sforzi inauditi. Ma non riescono a smontare l'accusa che ha raccolto prove inoppugnabili sulla responsabilità dei singoli imputati.

Come negare alcun valore, ad esempio, alle circostanziate deposizioni di Vincenzo Manna o di Pietro de Falco quando queste trovano sostanziale riscontro negli interrogatori degli altri rei confessi? Presi dal panico, per evitare i *tormenti della tortura* e nella speranza di ottenere una riduzione di pena, tutti i *confessi* avrebbero accettato e sottoscritto dichiarazioni compilate dagli scrivani sulla falsa riga delle *confessioni* rese dagli imputati che hanno chiesto ed ottenuto di deporre *sub spe impunitatis*. È questa la tesi ricorrente in tutte le memorie difensive compilate rapidamente nei brevissimi termini concessi dalle norme regolanti il procedimento *ad modum belli et per horas*.

A queste *confessioni* — sostengono i difensori dei vari imputati — non si può dare eccessivo credito: alcuni possono avere affermato circostanze non vere per colpire chi ha fatto il loro nome agli inquisitori, altri sol nella speranza di essere giudicati con benevolenza ed evitare la pena capitale, altri ancora per non essere sottoposti a tortura.

Ma, pur insistendo perché non sia negata ai rei confessi *sub spe impunitatis* la promessa diminuzione di pena che si concede a chi fornisce *lumi* rilevanti al Fisco, non può la difesa, nell'interesse della maggior parte degli indiziati, dare eccessivo credito alle accuse di Vincenzo Manna, giustamente ritenuto il *perno dell'accusa*⁵⁹, e sulle cui *confessioni* tutte le altre si sono sostanzialmente uniformate.

È vero che egli ha dato la possibilità agli inquisitori di conoscere nella sua organizzazione la *setta giacobina* di Napoli ed ha riferito sulle sue diverse diramazioni sia nella capitale che nelle province, per cui non gli possono essere negati i benefici spettanti a chi confessa *sub spe impunitatis*⁶⁰. Ma è pur vero che egli, per ottenere l'invocata diminuzione di pena, ha indubbiamente esage-

⁵⁹ Cfr. A. SIMIONI, *La congiura giacobina*, cit., p. 331.

⁶⁰ Cfr. *Lumi dati al Fisco da D. Vincenzo Manni*, cit.

rato e, per salvare se stesso, non ha esitato nelle sue *confessioni* a travolgere anche innocenti ed uomini estranei alla setta. Non si può prestar fede — si afferma in una memoria in difesa di Angelo Romeo — *nei rei che confessano colla speranza della grazia... Fatto prigioniero, Vincenzo Manna si presentò innanzi alla Giunta dei tre inquisitori e sdruciolò a scrivere la prima sua confessione colla quale molti lumi e notizie manifestò al Fisco... Egli assicurò che quanto si conteneva in cotal sua confessione era tutto ciò che sapeva. E poi cadde a formare una seconda confessione ed in essa incluse altri dei quali, prima, non aveva fatto il nome. Eccone la ragione: Manna — scrive il difensore del Romeo — dopo della prima confessione cominciò ad anelare la grazia. Gli fu questa promessa. In tal guisa, da siffatta speranza si fe' vincere: egli divenne corrotto e si studiò di giungere al lido col naufragio di altri presumibilmente innocenti*⁶¹.

Ma se sulle accuse del Manna si discute ponendo in evidenza le contraddizioni in cui egli è incorso, coloro che sono stati indicati come *organizzati* da Vincenzo Galiani insistono sull'irrilevante valore della sua *confessione*. Le sue accuse e le sue chiamate di correo non possono avere neppure valore di indizio: *Il Galiani* — si afferma in una memoria in difesa di Camillo Colangelo — *è un giovane soggetto al terribile male dell'epilessia dalla quale allorché viene assalito, resta fuori de' sensi e come un povero automa. Qual valore, agli effetti di scoprire la verità processuale, può avere il detto d'una persona che ha sofferto e tuttavia è affetto dall'epilessia per cui il sistema nervoso del cerebro è alterato e con facilità soggetto uno in cambio di un altro nominare?* Ed a rendere ancor meno attentibile l'accusa di questo povero giovane sono — a giudizio dei difensori del Colangelo — le violazioni delle norme procedurali in cui si è incorsi nel raccogliere la sua *confessione* resa sotto la tortura e convalidata senza procedere ad alcun confronto con chi aveva interesse a smentirlo ed a provare l'infondatezza dell'accusa.

I difensori del Colangelo ritengono, nella loro memoria, che la Giunta debba tener conto dei rilievi esposti quando giudicherà

⁶¹ Cfr. *Prove e discarichi per D. Angelo Romeo Sacerdote*, in *Scritture de' Giacobini*, cit., ff. 87 ss.

questo giovane che, umile sacerdote in uno sperduto paese di Basilicata, è stato chiamato, per la sua preparazione e per la sua dirittura morale, ad insegnare Logica e Geometria nel Seminario di Napoli. Di questo, ritengono i suoi difensori, dovrà la Giunta tener conto ed anche dei numerosi testimoni giunti da Ripacandida per deporre sul comportamento da lui assunto quando, in quel paese della Basilicata, la popolazione trascese in *infiniti disordini*.

Si trovava D. Camillo Colangelo nel paese di Ripacandida — precisano i suoi difensori richiamandosi ad un volumetto di testimoni allegato al VII volume degli atti processuali —. Ivi surse una rivolta per la voce sparsa di essere arrivati in Calabria e Turchi e Francesi per cui vi nacquero infiniti disordini. In quel tumulto e confusione... sale il Colangelo su' poggi della Piazza di quel paese ed animato da vero zelo di Religione e di amore verso il Sovrano, esorta quei cittadini a tenersi pronti e vigilanti alla difesa della Religione, del Sovrano e dello Stato. Non certo un Giacobino — tengono a far presente i suoi difensori — si sarebbe comportato come si comportò il Colangelo il quale, anche in questa occasione, ha mostrato un vero zelo ed amore inverso della Religione e del Sovrano.

La semplice e generica accusa mossa dal Solimena nei confronti del sacerdote lucano non può giustificare una sentenza di condanna: al Solimena, che ha affermato che *il Prete D. Camillo Colangelo figlio del fu fiscale Michele Colangelo abbia con lui discorso di Giacobinismo e gli abbia detto di essere organizzato* e di aver frequentato la casa di Carlo Lauberg⁶², non può prestarsi fede perché tali circostanze sono state escluse sia dal Giordano che dal Manna nel confronto con il Solimena. Né il fatto che il Colangelo abbia cercato di sfuggire alla cattura può costituire un indizio a suo carico. La dottrina è conforme in proposito: *la fuga, Curia persequente, non faccia indizio alcuno contra il preteso reo... È da prudente l'appiattirsi o il fuggire e non indizio di reità quando per una ordita trama si va dalla Corte in cerca della sua persona*⁶³.

Anche se non hanno ancora esaminato tutti gli atti proces-

⁶² Cfr. *Fatto fiscale*, cit., § 109, f. 180.

⁶³ *Pel Sacerdote D. Camillo Colangelo*, in *Scritture de' Giacobini*, cit., ff. 157 ss.

suali⁶⁴, i difensori avanzano le prime obiezioni sulla sussistenza del delitto di congiura così come contestato agli imputati: bisogna innanzi tutto chiedersi — essi precisano in una *Memoria* in difesa di Michele Giordano — in che cosa siano mai consistiti quegli incontri che gli inquirenti hanno ritenuto *riunioni di clubs* e, soprattutto, distinguere la posizione dei singoli accusati. Quali elementi, ad esempio, sono a carico di Michele Giordano se non il *sospetto* che egli sia coinvolto nei fatti sol perché fratello di Annibale? L'aver rinvenuto delle armi nella sua casa non è certo una prova — secondo i suoi difensori — dato che questo giovane, venuto a Napoli per completare i suoi studi, nel rispondere al *Monitus* ha precisato che, di quelle armi, le due pistole, *avea fatto acquisto per tenerli in casa per timore de' ladri e li cartucci li aveva acquistati per servirsene della sola polvere essendo amantissimo di caccia*⁶⁵.

Sono argomenti questi prospettati dalla difesa che non possono certo scalfire l'accusa. Convinta, ed a giusta ragione, della responsabilità degli indiziati e della validità delle prove raccolte a loro carico, la Giunta non tiene conto di molte richieste dei difensori⁶⁶, affretta la chiusura della istruttoria e, violando le norme più elementari del diritto, ignora quanto è emerso sullo stato men-

⁶⁴ Soltanto l'8 settembre del 1794 la Giunta di Stato comunicò ai difensori dei diversi imputati che *voleva chiudere il termine delle difese per tutta la giornata del dì 9 settembre* e, con decreto del 10 settembre 1794, concesse finalmente ai difensori la possibilità di consultare tutti gli atti istruttori che sarebbero rimasti a loro disposizione per la durata di ventiquattro ore. In proposito cfr. *Istanze presentate dal marchese di Villarosa*, cit., f. 209. Tale improvvisa decisione di giungere subito alla conclusione del processo fu dovuta, molto probabilmente, ad una minacciosa lettera anonima pervenuta al sovrano di cui dette notizia al suo governo il residente veneto a Napoli con dispaccio del 2 settembre 1794. In proposito cfr. A. SIMIONI, *Le origini del Risorgimento Politico in Italia Meridionale*, cit., vol. II, pp. 166 s.

⁶⁵ *Deposizione costituito monitus e contestazione di lite del minore D. Michele Giordano della Terra di Ottajano nativo in Napoli da circa un anno e mezzo per causa di studi matematici di età sua di anni 17 in circa*, in *Scritture de' Giacobini*, cit., f. 64 r.

⁶⁶ Cfr. in proposito *Istanze presentate da Tommaso de Rosa*, cit., ff. 206 ss.

tale del Galiani⁶⁷: la incapacità, sia pure parziale, di intendere e di volere sarebbe sopravvenuta successivamente alla consumazione del reato per cui la Giunta di Stato riterrà di non violare le norme regolanti la imputabilità del reo nel condannare questo sventurato giovane alla pena capitale.

Oltre rapidi appunti per una memoria difensiva *da farsi* per Antonio Letizia⁶⁸, nelle *Scritture de' Giacobini* raccolte dal de Rosa si conserva anche copia di una memoria redatta da Mario Pagano⁶⁹.

6. — Tra gli imputati di cui Mario Pagano ha assunto la difesa c'è un giovane avvocato pugliese, Francesco Saverio Casavola⁷⁰, che ha seguito le sue lezioni a Napoli e che gli è rimasto amico.

⁶⁷ Dalla cit. *Memoria* in difesa di Angelo Romeo apprendiamo che l'*epilessia* del Galiani sarebbe provata da una perizia che sembra essere stata disposta per accertare la natura e la sussistenza dei disturbi di cui questo giovane era affetto. Cfr. *Scritture de' Giacobini*, cit., ff. 92 s.

⁶⁸ *Deposizione costituito monitus e contestazione di lite del Marchesino D. Antonio Letizia Patrizio della Città di Capua commorante in questa di Napoli di età sua di anni trenta in circa*, in *Scritture de' Giacobini*, cit., ff. 56 ss.

⁶⁹ *Memoria per D. Francesco Casauli del Signor D. Mario Pagano*, in *Scritture de' Giacobini*, cit., ff. 184 ss.

⁷⁰ Nato non ad Atina (cfr. A. SIMIONI, *Le origini del Risorgimento Politico dell'Italia Meridionale*, cit., vol. II, p. 152), ma a Martina Franca in Terra d'Otranto intorno al 1770 da Donato Maria e da Grazia Amati, Francesco Saverio Casavola (negli atti processuali Francesco Casaula), completati gli studi di diritto, aprì a Napoli studio di avvocato. Arrestato il 26 marzo del 1794, fu tra i 16 *rei negativi* (cfr. T. PEDÍO, *Massoni e giacobini*, cit., p. 121). Condannato alla *tortura acre e liberato* successivamente *in forma*, fu relegato nel suo paese dove, nel 1797 sposò una cugina, Giovanna Casavola. Con i fratelli Felice (n. 17 settembre 1772), Gennaro (n. 23 marzo 1768) e Nicola (n. 22 gennaio 1763), partecipò attivamente ai fatti del 1799 difendendo il suo paese contro l'assalto del de Cesare. Dopo la caduta della Repubblica Napoletana riparò in Francia e, con il suo concittadino Giacinto Martucci, fondò a Parigi un giornale, la « Liberté », che diresse sino a quando, dopo la pace di Firenze, rientrò nel suo paese. Direttore dei Demani durante il decennio, mantenne l'impiego anche dopo la restaurazione borbonica. Estraneo ai fatti del 1820-21, nel 1848 fece parte del Circolo Costituzionale di Lecce. Assunta una posizione moderata, si dimise dopo il 15 maggio manifestando la sua devozione al Borbone. Morì a Lecce il 17 luglio del 1851. Su di lui, oltre N. VACCA, *I rei di Stato salen-*

Con i suoi conterranei questo giovane pugliese ha aderito al movimento giacobino ed ha fatto parte di un club di deputati⁷¹. Arrestato il 26 marzo del 1794, egli è rimasto *negativo* e non si è lasciato sedurre dalla promessa impunità che altri rei hanno invocata ed ottenuta. A suo carico sono soltanto due chiamate di correo: lo hanno indicato come affiliato alla Società Patrottica ed ai clubs giacobini Vincenzo Manna e Vincenzo Galiani. Nessuna altra prova contro di lui se non quella di essersi incontrato con altri membri di un *club di deputati* nel qual fatto l'inquisitore ha ravvisato una illecita manifestazione di cospiratori.

È facile al difensore rispondere alle accuse.

Quale valore, agli effetti di una responsabilità penale, può avere una chiamata di correo quando evidenti sono le contraddizioni in cui incorrono coloro che ne hanno fatto il nome indicandolo come uno dei membri di un club di deputati?⁷².

tini del 1799, Trani, 1946, pp. 99 s., cfr. A. LUCARELLI, *La Puglia nel Risorgimento*, vol. I, Bari, 1931, p. 437; S. LA SORSA, *Gli avvenimenti del 1848 in Terra d'Otranto*, Milano-Roma-Napoli, Soc. Ed. Dante Alighieri, 1911, p. 478.

⁷¹ Il Casavola fu accusato dall'inquisitore *di essere intervenuto in club di Deputati tenuto di mattina nella Strada del Gigante nel mese di Gennajo con Filippo Lustri, Vincenzo Galiani, D. Angelo Romeo, esso Casavola, e Rocco Lentini*. Cfr. *Atto fiscale cit.*, ff. 283 r. s. ora in T. PEDIO, *Massoni e giacobini*, cit.

⁷² Manifeste le contraddizioni degli indizi emersi a carico del Casavola. Dopo essergli stata *accordata*, su sua richiesta, *con la promessa che avrebbe* indicato complici ancora ignoti all'inquisitore, *una minorazione di pena*, il Manna disse, tra l'altro che *Don Francesco Casavola in Gennajo e di mattino di Domenica s'incontrò nella Strada del Gigante con Vincenzo Manna. Sopravvenuti Filippo Lustri, Vincenzo Galiani, Angiolo Romeo e Giuseppe Capellieri, si prese a discorrere di affari giacobini e, dovendo essi altro proporre perché il Manna non era Deputato, ne lo mandarono via*. Cfr.: *Fatto fiscale, cit.*, ff. 118 s., ora in T. PEDIO, *Massoni e giacobini*, cit. Su tale circostanza Cappellieri e Romeo furono negativi, Lustri sfuggì alla cattura e soltanto Galiani confermò l'accusa del Manna dando, però, una versione in parte contrastante con la prima. Il Manna sarebbe giunto sul posto quando già gli altri erano riuniti: *In Gennajo — riferì il Galiani — nella Strada del Gigante vi fu un Club di Deputati composto da lui, Filippo Lustri e Rocco Lentini, da Giuseppe Capellieri e dal prete Angiolo Romeo... e da Francesco Casavola... Che sopravvenuto, e non già sul posto con il Casavola, Vincenzo Manna non essendo allora del corpo de' Depu-*

La *memoria difensiva* che Mario Pagano presenta alla Giunta di Stato nell'interesse del Casavola⁷³, è tutta in fatto e dimostra l'acume ed il senso giuridico del suo estensore.

Le contraddizioni sono evidenti e manifesto, per il difensore, è l'errore in cui è incorso l'inquirente nel volere, a qualsiasi costo, ravvisare una *riunione di club* in un casuale incontro di alcuni conoscenti.

Perché possa dirsi *Sezione di un collegio* — scrive Mario Pagano in difesa del Casavola — *ci conviene che sotto la regenza degli Officiali dalle Leggi della Società stabiliti nel tempo e nel luogo prefisso si radunino i Socj per discutere nelle forme stabilite, ciocché nelle forme vien proposto. Quando per caso s'incontrano i Socj, s'uniscono senz'oggetto. Quindi, essendo l'unione senza fine, non ha carattere alcuno di buona o di rea*⁷⁴.

Ma perché discutere sulla natura di questo *incontro casuale* quando non è possibile accertare l'adesione o meno ai clubs giacobini di Francesco Saverio Casavola?

L'accusa del Manna non è da prendersi in considerazione perché fatta *sub spe impunitatis*: egli deve fare dei nomi perché possa godere della richiesta impunità o della diminuzione di pena.

Galiani ripete il racconto del Manna. Ma ciò non è sufficiente per ritenere reo il Casavola: Vincenzo Galiani ha mosso l'accusa contro il giovane salentino soltanto per tema della tortura. *Qual credito* — si chiede il Pagano — *può darsi al detto di Galiani, la di cui confessione nel reale tormento non fu convalidata, ma ripetuta soltanto alla presenza del carnefice?*⁷⁵.

Le ragioni addotte dal Pagano suscitano perplessità nell'avvocato fiscale: pur sostenendo l'accusa originaria, il Palmieri mostra dei dubbi sul valore degli indizi raccolti a carico del Casavola e, nelle sue richieste, chiederà che questi sia sottoposto alla *tortura*

tati, se ne andò via. Cfr. *Fatto fiscale*, cit., f. 133 s., ora in T. PEDÍO, *Masconi e giacobini*, cit.

⁷³ La memoria difensiva, riportata in appendice a queste note, è conservata in copia nel cit. fascicolo di appunti del marchese di Villarosa, in *Scritture de' Giacobini*, cit., ff. 195 ss.

⁷⁴ *Scritture de' Giacobini*, cit., f. 184 r.

⁷⁵ *Scritture de' Giacobini*, cit., f. 188.

*acre adhibitis quatuor funiculis*⁷⁶, riservandosi, dopo l'esecuzione e l'esito della tortura, di presentare la proposta di pena⁷⁷.

7. — Ben diversa dalla posizione del Casavola è quella dei maggiori imputati: l'accusa di cospirazione a carico dei giacobini arrestati nel marzo del 1794 desta vivissima preoccupazione nei difensori e, soprattutto, nel Pagano il quale comprende la delicatezza della causa affidatagli.

Nell'azione dei rei l'inquisitore ha ravvisato la sussistenza della cospirazione, un delitto che, secondo la consolidata giurisprudenza della Giunta di Stato, si consuma nel momento stesso in cui vengono compiuti i primi atti per prepararne o anche semplicemente idearne l'attuazione. Delitto gravissimo di lesa maestà che, per la *lex Julia majestatis*, viene sempre punito con la morte.

⁷⁶ *Stimata regina tormentorum per l'intenso dolore che essa procura, la tortura acre con funicelle* — scrive il DE LUCA nella sua cit. *Praxis judiciaria* (pp. 321 s.) — è quando si allaccia il reo... nella fine delle giunture delle mani... dietro rivolte... con una cordella rotonda meno di un dito stringendo ad arbitrio del carnefice, fino a lacerare le carni. Appresso si pone altra cordella ne' bracci quattro dita infra humerum... e con le quattro funicelle legato s'alza il misero alla corda. Qualora il reo si rifiuti ancora di parlare, gli vengono inflitte mazzate con istrumento doppio di cuoio arrivando alle volte al numero di cento ad arbitrio del Giudice. In alcuni casi ponevasi una stanga in mezzo de' piedi, e poi vi si legava una pietra con 25 rotola di piombo.

⁷⁷ Distinta dalla tortura usata come mezzo istruttorio per carpire la confessione (cfr. nota 30), è quella intesa come pena: quando gli indizi, pur gravissimi, non sono sufficienti, perché non corroborati dalla confessione del reo, per giungere alla convinzione della responsabilità dell'inquisito e questi, sebbene già sottoposto a tortura, persiste nel negare circostanze emerse a suo carico, il giudice, nel pronunziare la sentenza, può condannarlo alla *tortura acre colle funicelle* (cfr. nota 76). Nel caso in cui durante l'esecuzione di questa tortura il reo confessi, la sua confessione sarà elemento di prova a suo carico e consentirà la pronunzia di una sentenza di condanna. Qualora, invece, persista nel negare, il giudice lo libererà *in forma*. Contro questo sistema e contro questa pena, raramente applicata nel Regno di Napoli, si era energicamente pronunziato MARIO PAGANO in una allegazione giuridica nel 1777 innanzi alla Gran Corte della Vicaria. In proposito cfr. G. SOLARI, *Studi su Francesco Mario Pagano*, a cura di L. FIRPO, Torino, Giappichelli, 1963, pp. 42 ss. Sui giuristi napoletani che si erano precedentemente pronunziati contro l'istituto della tortura come mezzo di prova, cfr. nota 30.

L'accusa è precisa e circostanziata ed è provata dalle ammissioni degli stessi imputati.

Ad aggravare la sorte dei rei è, inoltre, l'atteggiamento che i Borboni di Napoli hanno ora assunto nei confronti di chi non nasconde le proprie simpatie per i repubblicani francesi. Il terrore domina nella corte napoletana ed i sovrani intendono colpire severamente chi, contando sull'aiuto straniero, ha osato congiurare contro la monarchia.

Per smontare l'accusa bisogna sostenere l'insussistenza dell'illecito penale nell'azione degli affiliati della Società Patriottica. È una tesi assurda questa suggerita dal marchese di Villarosa e condivisa dagli altri difensori: essa non trova precedenti né in dottrina, né in giurisprudenza.

La *Lex Julia majestatis* non consente una diversa interpretazione da quella accettata dallo stesso Pagano nelle sue lezioni di diritto criminale tenute nell'Università di Napoli. Il giurista lucano, che ha sempre sostenuto, anche nel semplice tentativo, la sussistenza del delitto consumato contro il potere costituito, crede, d'altra parte, nella forza dello Stato e nella necessità di difenderlo⁷⁸. È sempre insorto, inoltre, Mario Pagano contro il falso umanitarismo che sacrifica alla felicità dell'individuo l'interesse ben più essenziale della collettività che costituisce, per lui, la ragione dello Stato e del diritto e, contro il Beccaria, ritiene essere dovere e diritto dello Stato mantenere la pena di morte per quel patto sociale che *obbliga ciascuno come parte di consacrare il suo bene e la sua esistenza alla conservazione del tutto*. Tali principi, cui derogherà quando sarà costretto a fuggire esule da Napoli, egli ha sostenuto dieci anni prima nel chiedere la condanna a morte di un assassino⁷⁹.

Ora egli difende dei rei di Stato nei cui confronti viene mossa una accusa che prevede la pena di morte. Come avvocato e, soprattutto, come uomo che condivide in parte il programma di coloro che a lui si sono rivolti per essere difesi, Mario Pagano intende ora sostenere una tesi che è in netto contrasto con i suoi principi di

⁷⁸ Oltre M. PAGANO, *Principi del Codice Penale*, cap. X, in proposito cfr. G. SOLARI, *Studi su Pagano*, cit., p. 366.

⁷⁹ L'allegazione *Contro Sabato Totaro reo dell'omicidio di D. Giuseppe Gensani* edita nel novembre del 1784, è ora in F. M. PAGANO, *Principi del Codice Penale e Logica de' Probabili*, Napoli, Tip. Marotta, 1824, p. 112 ss.

giurista. Non è il docente di diritto criminale. Egli è ora il difensore di giovani sul cui capo pende la minaccia della pena di morte sol perché hanno creduto nella libertà e tentato di porre in essere una repubblica democratica. Sono giovani, quelli di cui ha assunto la difesa, che lo hanno avuto maestro nelle aule universitarie e che egli ha poi incontrato nelle Logge e nei Templi massonici.

Contro la dottrina e la consolidata giurisprudenza napoletana, già da lui condivisa⁸⁰, secondo cui nella valutazione del reato di congiura regolato dalla *Lex Julia majestatis* la ragione e la sicurezza dello Stato impongono di punire alla stessa stregua del delitto consumato anche le fasi preparatorie di una cospirazione non realizzata per desistenza volontaria del reo, il Pagano sostiene ora la insussistenza dell'illecito penale nel tentativo di cospirazione: *la cospirazione — afferma nella sua memoria difensiva — è un delitto di fatto permanente, perocché, o quella rimane nella nuda volontà e resta un progetto soltanto, non un delitto compiuto, il quale non merita quel rigore di pena che le leggi hanno per tale enorme reato stabilito; o si estrinseca in atti prossimi al delitto e questi sono atti permanenti che conviene provarsi con la generale diretta pruova.*

Sente, però, il Pagano la fragilità della sua tesi. Sostanzialmente convinto che nessuno lo seguirà nella nuova interpretazione della legge, egli non abbandona coloro che a lui si sono affidati.

Resta una strada da seguire: l'incertezza della prova per molti, l'infondatezza dell'accusa per alcuni.

Mario Pagano, che ha affermato dalla cattedra che non si può ritenere reo colui che non è raggiunto da prove che diano la dimostrazione del fatto *contenuto nella proposizione che racchiude l'accusa*⁸¹, intende ora avvalersi di questo principio.

Concediamo pure — scrive il difensore dei giacobini napoletani — che bastino gli atti non permanenti per divenirsi alla pena della Legge Giulia, e concediamo perciò che nei delitti di fatto non permanenti, come benanche nei delitti occulti ed atroci basti che venghi il delitto provato per argomenti, secondo i più rigorosi criminalisti che più mirano alla punizione del reo che alla salvezza

⁸⁰ In proposito cfr. G. SOLARI, *Studi su Pagano*, cit., pp. 50 s.

⁸¹ M. PAGANO, *Logica dei probabili*, cap. I.

degli innocenti. È però indispensabile che... il delitto venga provato⁸².

Non è sufficiente la confessione del reo per giungere all'affermazione della sua responsabilità: perché essa costituisca un indizio certo, conviene che... da spontanea volontà proceda, e non già dalla speranza o dal timore sia procurata; non dal timore de' tormenti, da seduzioni ed inganni estorta⁸³. Essa — ha insegnato il giurista lucano ai suoi discepoli — deve essere fatta innanzi al tribunale mentreché amministra giustizia e legalmente interroga lo accusato. Perciocché la confessione fuori del giudizio fatta, può esser l'effetto della leggerezza e del vanto di un folle trasone che si addossi il delitto, e del quale non temi pena, ma speri gloria⁸⁴. E se dalla spontanea e semplice confessione non può nascere la piena dimostrazione, qual forza — si è chiesto nel corso delle sue lezioni il Pagano — avrà quella che una feroce e barbara tortura, o l'angustie o l'orrore di un oscuro criminale strappa di bocca ad un infelice, che a confusi accenti del dolore mischia le voci della menzogna?⁸⁵.

E non è sufficiente, inoltre, una chiamata di correo per provare la responsabilità di un reo. Niuna fede — ha affermato nelle sue lezioni di diritto criminale tenute nell'Università di Napoli Mario Pagano — merita quel reo, che dall'impunità allettato, altri per suoi compagni additi. Perocché l'impunità comprandosi a prezzo della denunzia di delitti e di complici, sovente il reo cerca la sua salvezza fingendo delitti, ed immaginando complici⁸⁶. E non può soddisfare l'inquisitore — aggiunge il Pagano — il fatto che il chiamato in correità confermi, sotto la minaccia della tortura, l'accusa mossa contro di lui. Di fronte all'accusa, anche se sanno infondata, i rei vogliono salvarsi tutti, tutti vogliono farsi merito col

⁸² In M. ROSSI, *Nuova luce*, cit., pp. 155 s. Ormai è opinione prevalente che il Pagano abbia redatta l'allegazione in difesa dei congiurati napoletani del 1794 riportata in ampi estratti dal ROSSI e non ancora rintracciata nel suo testo integrale. In proposito cfr. G. SOLARI, *Studi su Pagano*, cit., pp. 11 s., 400. In senso difforme cfr. F. COLLOTTI, in « *Giornale Critico della Filosofia Italiana* », a. XVII (1937), p. 76.

⁸³ M. PAGANO, *Logica dei probabili*, cap. XII.

⁸⁴ M. PAGANO, *Logica dei probabili*, cap. XIII.

⁸⁵ M. PAGANO, *Logica dei probabili*, cap. XIII.

⁸⁶ M. PAGANO, *Logica dei probabili*, cap. XIV.

*fisco, tutti vogliono scaricare il delitto sopra gli altri, tutti cercano nel numero e nel potere e nel credito dei socj un sostegno, una difesa*⁸⁷.

Il numero dei testi? *Esser non debbono contenti i giudici — ha insegnato il Pagano — del solo giusto numero de' testimoni*⁸⁸. Non basta il numero per condannare un reo, ma occorre che le loro deposizioni riescano a far sorgere *nell'animo de' giudici quella certezza morale, su cui tranquillamente riposi*⁸⁹

Gli indizi — ha insegnato sempre il Pagano — sono certi e probabili, prossimi o remoti. Essi sono *tanto più gravi ed urgenti, quanto sono meno generali e vaghi*⁹⁰. *Proprij ed estrinseci sono le confessioni o stragiudiziali o giuridiche del reo, le disposizioni de' testimoni*. Ma non sempre tali elementi sono sufficienti per giungere alla convinzione che il reo sia realmente colpevole del fatto addebitatogli: *l'indizio deve essere convittamente provato. Perciocché essendo l'indizio un fatto evidente d'onde si deduce l'oscuro, non si può dire evidente se non sia certo*⁹¹.

Occorre andar cauti prima di affermare la responsabilità di un indiziato. I semplici indizi, le prove raccolte, le accuse, tutto deve essere vagliato prima di condannare un reo.

Nel *fatto fiscale* a carico dei napoletani coinvolti nella congiura del 1794 sono stati posti in rilievo indizi gravissimi contro tutti i rei. Ma non bisogna lasciarsi trascinare da una inesatta interpretazione degli indizi: *È indispensabile — ammonisce nella sua memoria difensiva il Pagano — che per indizj indubitati, ossia argomenti dimostrativi, venga il delitto provato, come ne convengono i medesimi rigoristi*.

Imperciocché — si chiede il difensore — come vi può essere il reo convinto del delitto appurato? il certo autore dell'incerto misfatto?

La pruova legale è una gran probabilità che nasce dal detto de' testimoni. Quando questa serve a provare l'esistenza del delitto e l'autore di quello, vien divisa e più debole diviene; non altrimenti

⁸⁷ M. PAGANO, *Logica dei probabili*, cap. XIV.

⁸⁸ M. PAGANO, *Logica dei probabili*, cap. XXI.

⁸⁹ M. PAGANO, *Logica dei probabili*, cap. XI.

⁹⁰ M. PAGANO, *Logica dei probabili*, cap. V.

⁹¹ M. PAGANO, *Logica dei probabili*, cap. VI.

che se un gruppo di lumi si divida in un ampio tenebroso spazio, la luce si fa più oscura.

*Ma se fa mestieri la pruova del delitto nella convinzione dei testimoni, quanto più farà mestieri — si chiede il Pagano — quando la pruova nasce dalla confessione soltanto?*⁹²

Nei suoi corsi di diritto criminale egli si è già soffermato sul valore della confessione alla quale, non sempre, può prestarsi fede: spesso — ha affermato il Pagano — *l'accusato il quale si addossa un delitto e sopprime nel fondo del suo cuore le imperiose voci della natura, convien che o non sappia che la confessione gli torrà quell'esistenza e quella libertà che la natura lo spinge a conservare; o tediato della vita cerca nel giudice un mezzo da uscirne. Nel primo caso l'uomo è deluso o folle. Nel secondo è disperato*⁹³.

E questo concetto egli ora riprende nel difendere i giacobini napoletani: *colui che confessa un delitto sopprime nel suo cuore le prime imperiose voci della natura, le quali l'insinuano la propria conservazione; quindi esso o è un folle, o disperato, o non vede che la propria confessione gli toglie quell'esistenza e quella libertà che la natura lo forza a conservare; oppure tediato della vita cerca un mezzo come uscirne e questo mezzo trova nel giudice*⁹⁴.

Richiama il Pagano l'attenzione di chi deve giudicare sullo stato di tensione in cui si trovano coloro che hanno finito per ammettere tutto quel che hanno voluto gli inquirenti, erroneamente convinti di aver troncato una congiura che, se realizzata, avrebbe portato allo assassinio dei sovrani e alla proclamazione di una repubblica democratica a Napoli.

Cauti occorre essere nell'esaminare e valutare le confessioni rese o nel terrore procurato dalla tortura o nella speranza dell'impunità. *Quanti terribili esempi d'infelici innocenti, confessi l'immaginati delitti, che furono mandati alla morte per vendicare coloro che vivevano ancora? Si videro talora i creduti morti passeggiare sotto le forche medesime sulle quali erano stati sospesi i convinti o i confessi rei*⁹⁵.

⁹² In M. ROSSI, *Nuova luce*, cit., p. 156.

⁹³ M. PAGANO, *Logica dei probabili*, cap. XII.

⁹⁴ In M. ROSSI, *Nuova luce*, cit., p. 157.

⁹⁵ Classico, tra i tanti, è nella giurisprudenza napoletana il caso ricordato dal CAFARO (*Speculum*, cit., Quaest. XVII) di *quei marinai i quali resistettero non potendo al tormento della tortura, confessarono di aver ucciso e*

Le leggi, l'ordine naturale, i criminalisti — afferma il Pagano — richiedono perciò che la pruova del delitto preceda l'interrogazione del sospetto reo. Ma la norma applicata nella inquisizione contro il sospeso reo di lesa maestà, ricorda il Pagano, ha accordato al giudice di poter contro l'ordine naturale ricevere le confessioni senza la precedente pruova del delitto.

Si è partiti dalla premessa — sostiene il difensore — che il reato contestato ai rei sussiste e si è incorsi nella inesatta ed erronea valutazione di prove che, sebbene vaghe ed incerte, sono state ritenute certe e determinanti.

Nessuna prova, invece, per il difensore delle avvenute riunioni e degli incontri cui fanno cenno soltanto i rei confessi. *Produca il Fisco delle unioni un testimone solo che non sia un reo confesso — insiste il Pagano — presenti una scrittura che dimostri le tracce delle unioni, un argomento che non sia tratto dalla bocca dei confessi, ed additi armi, denari accumulati o preparativi. Non può, per certo, dimostrare un'ombra di pruove, il più effimero argomento del delitto*⁹⁶.

Insiste ancora il Pagano sul valore delle confessioni dei rei e torna ancora sulle varie chiamate di correo. *Perché la nomina del socio formi valevole indizio — ripete il Pagano — richiedesi in primo luogo che il nominante non abbia ottenuto, chiesto o sperato l'impunità. Il reo, in questo caso, è denunziante perciocché la impunità comprandosi a prezzo della denunzia dei delitti e dei suoi complici, il reo, fingendo delitti e immaginando complici, cerca la sua salvezza nella rovina altrui: non altrimenti che colui il quale deve procacciarsi il vivere dalla falsa se non ha la vera moneta. E perciò chi ha ottenuto l'impunità finge, per pagarne il prezzo e non perdere il dono; chi la spera, doppiamente mentisce per ottenerla*⁹⁷.

Quale valore — si chiede il difensore ripetendo quanto già prospettato nell'interesse del Casavola — possono avere agli effetti processuali le chiamate di correo che partono da individui che hanno

sommerso nell'onda la donna e 'l suo rattore mentre erano nella loro barca per così profittare del loro danaro. Soffrirono essi l'ultimo supplizio della forca, ma di là ad un anno viventi si videro quei che erano stati ritenuti vittime di un omicidio a scopo di rapina mai verificatosi. In proposito cfr. G. GRIMALDI, Storia delle leggi, cit., T. IX, p. 434.

⁹⁶ In M. ROSSI, Nuova luce, cit., p. 157.

⁹⁷ In M. ROSSI, Nuova luce, cit., p. 158.

invocato ed ottenuto la promessa dell'impunità o di una pena mite per un reato che, sol per tema, hanno confessato? *Il medico Pietro de Falco* — afferma il Pagano — *D. Vincenzo Manna e D. Annibale Giordano nella presente causa, dovendosi considerare come veri denunzianti per essere indultati*⁹⁸, *non debbonsi annoverare nel catalogo di coloro che formano ombra di pruova. Potremo dir lo stesso di tutti gli altri che, sperando la chiesta impunità, han confessato, ovvero, corrotti dall'esempio d'impunità, hanno mentito con la medesima franchezza*⁹⁹.

Il terrore dei tormenti e della tortura ha fatto il resto.

La prova, quella *luminosa e stringente*, non è stata raggiunta, afferma il difensore avviandosi alla conclusione della sua allegazione: *la commissione di un fatto criminoso* — ha insegnato il Pagano — non può desumersi da contraddittorie chiamate di correo. Prima di valutarle, occorre *por mente se il testimone abbia interesse a mentire* e tener conto, soprattutto, dello stato d'animo in cui si è venuto a trovare chi, per tema della tortura o per ottenere l'impunità o anche la semplice diminuzione della pena, ha ammesso fatti e circostanze travolgendo con sé uomini sui quali nessun altro indizio è stato possibile raggiungere. *Non può accordarsi* — ha sempre affermato il giurista lucano — *che incerta fede a tutti coloro che facilmente possono ingannarsi o essere ingannati per la debolezza dei loro sensi o della loro ragione.*

Quanto più grave il delitto, più attento deve essere l'esame degli atti processuali e delle prove raccolte.

Non dice la Legge al giudice — ammonisce il Pagano — « *sii convinto quando non sei persuaso* »; *non dice* « *quell'argomento che per sua natura non conclude, quell'indizio che non dimostra, quel testimone che ispiri mendacio diventi concludente, sia urgente, ab biasi per intero* ». Ella direbbe ciò che non può dire la medesima Divinità, perciocché questo potere implicherebbe la sua imperfezione. Ella dunque dice « *Quando il delitto è grave, quando è difficile la pruova, perché non resti impunito il delitto, si ricevano i lumi*

⁹⁸ Il de Falco, il Manna e il Giordano avevano chiesto ed ottenuto di deporre *in spe impunitatis*. E di tale beneficio usufruirono quando la Giunta di Stato pronunziò il 3 ottobre del 1794 la sua sentenza contro i congiurati napoletani. Sulle confessioni dei tre cfr. *Fatto fiscale*, cit., ff. 22 s., 23 r. s., 48 s., 48 r. ss., 52 r. ss. Ora in T. PEDÍO, *Massoni e giacobini*, cit.

⁹⁹ In M. ROSSI, *Nuova luce*, cit., p. 159.

benanche dalle persone sospette che in pena della loro leggera ed infame vita nei meno gravi delitti sono dal sacerdozio della giustizia respinti». Ma il giudice allora accorda l'intera fede ai detti loro, quando gl'indizi che li corroborano lo persuadono a pieno.

*Se il principio di tutte le leggi è l'utilità pubblica, se questa face deve guidare il legislatore, se questa deve guidare il giudice, se questa privilegia le pruove negli occulti delitti, questa medesima comanda che il privilegio della pruova non altrimenti s'intenda che si è detto*¹⁰⁰.

Ha sostenuto il Pagano che nella fattispecie la congiura non sussiste, che nessuna prova certa è stata raggiunta sulla attività delittuosa dei vari rei, che non è possibile ritenere riunioni clandestine di cospiratori semplici incontri, spesso occasionali, di amici. Né bisogna rifarsi ai precedenti dei singoli rei che possono, soltanto all'osservatore superficiale, apparire elementi di una certa gravità, mentre, invece, dimostrano che ci si trova di fronte a qualcosa di più grande di loro: giovani inesperti — e ciò ripeterà il Cuoco¹⁰¹ — si son trovati coinvolti in qualcosa che non può certo costituire alcun pericolo per la monarchia e per lo Stato.

*Se le mie ragioni — conclude il Pagano — hanno mosso la vostra mente, questi caldi prieghi e i pianti di tanti infelici muoveranno certo il vostro sensibile cuore, mentre che a giudicare vi accingerete la più memorabile causa, in cui sarà spettacolo la vostra religione al cielo, i vostri lumi all'Europa, la vostra giustizia alla posterità*¹⁰².

Difensore impavido di una causa perduta, Mario Pagano ha tentato di demolire l'accusa ponendo in evidenza contraddizioni che soltanto la passione del difensore è riuscito a vedere in un processo che, invece, ha dimostrato la sussistenza di un fatto che le leggi del tempo ritengono un grave delitto di lesa maestà punibile con le pene più severe.

E i giudici si attengono alla legge e alle prove raccolte: la sentenza è quella che anche i difensori hanno temuta: tre condan-

¹⁰⁰ In M. ROSSI, *Nuova luce*, cit., p. 166.

¹⁰¹ V. CUOCO, *Saggio storico*, ed. cit., p. 38. In proposito cfr. anche T. PEDÍO, *Massoni e giacobini*, cit., p. 23.

¹⁰² In M. ROSSI, *Nuova luce*, cit., p. 167.

nati a morte, molti a vita o a lunghe pene detentive, soltanto pochi liberati in forma¹⁰³.

TOMMASO PEDÍO

¹⁰³ La sentenza pronunciata il 3 ottobre del 1794 è in G. M. ARRIGHI, *Saggio storico da servire di studio alle rivoluzioni politiche e civili del Regno di Napoli*, Napoli, 1813, T. III, pp. 73 ss. ed ora in A. SIMIONI, *Le origini del Risorgimento Politico dell'Italia Meridionale*, cit., vol. II, pp. 136 ss.

MEMORIA PER DON FRANCESCO CASAULI

del

Sig. D. MARIO PAGANO *

Il casuale incontro con alcuni pretesi Rei di Stato è il delitto per cui da più mesi languisce nelle carceri Don Francesco Casauli giovane di ventidue anni.

L'imputato Don Vincenzo Manna dice che in Gennaro del corrente anno 1794 siasi incontrato al Gigante con Don Francesco Casauli, e che siano di poi sopraggiunti Don Filippo Lustri, Don Vincenzo Galiani, D. Angelo Romeo e Don Giuseppe Cappellieri, i quali tutti presero a ragionare della Società. Ma esso Manna se ne andò via perché tutti costoro erano Deputati ed egli in quel tempo non lo era. Soggiunse di aver udito da Don Vincenzo Galiani ed altri che il Don Francesco Casauli vi fosse ben anche Deputato. Don Vincenzo Galiani contesta col Manna.

Qual'è il carico di Casauli? Non potrà il Fisco caratterizzare quell'incontro casuale e quel discorso per una sezione di un Glubo. Sarebbe abusare delle voci il chiamarsi Sezione di un Glubo qualsiasi casuale incontro e passeggero discorso de' Soci. Acciocché possa dirsi Sezione di un collegio, ci conviene che sotto la regenza degli Officiali delle Leggi della Società stabiliti nel tempo e nel luogo prefisso si radunano i Socj per discutere nelle forme stabilite, ciocché nelle forme vien proposto. Quando per caso s'incontrano i Socj, s'uniscono senz'oggetto. Quindi, essendo l'unione senza fine, non ha carattere alcuno o di buona, o di rea.

Ma oltre di ciò il Fisco non ha la pruova che Don Francesco Casauli fusse un de' Socj e che fusse realmente Deputato.

Il Manna e Galiani l'affermano per detto e di Lustri e di Vitaliano, è un detto dunque di detto, né v'ha Socio, né Deputato che abbia asserito di saper ex causa scientiae, che Don Francesco Casauli fosse Deputato ed avesse di fatti con lui seduto in Sezione di Deputati, ovvero in Sezione Elementare.

Ma non solo, che non è provato, che il Casauli non era Deputato, neppure si è provato dal Fisco che Lustri, Lentini, Galiani, Romeo, Cappellieri vi appartenessero alle medesime Sezioni di Deputati, anzi che vi è la prova opposta nelle carte fiscali.

* ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, ms. 60, *Scritture de' Giacobini*, ff. 182-188.

Da che ciascuno di costoro si vuole intervenuto in Sezioni di altri dipendenti Glubi di Deputati. Né infierir si può che Don Francesco alla Società si appartenesse, da che nella sua presenza in quel crocchio si parlò d'affari della Società. Perciocché è vero, che Galiani afferma, che vi si parlò della Società, ma non individuava qual fu l'oggetto del discorso, né dice che Don Francesco avesse interloquito. È da credere dunque che confusamente ed in generale si fosse la Società nominata. E se bene d'affari a quella appartenente si fusse favellato, ciò non forma argomento di complicità. Perciocché il Fisco ha per cosa provata l'eccessiva imprudenza degli pretesi Rei, che parlavano delle più rilevanti cose innanzi a persone strane, e non complici: siccome nella famosa cena di Posilipo si trattò dell'organizzazione della Società innanzi a del Giorno e altri, i quali non erano né Masoni, né Giacobini, come quello afferma nella sua deposizione.

Quindi non essendo provato che Don Francesco Casauli fosse Deputato, né che tutti gli altri appartenessero alla Sessione medesima, ed essendo stato causale quell'incontro e senza oggetto proposto, non si potrà avere per una Sessione di Deputati, né di Don Francesco Casauli per interventore in Sessione di Deputati o per Deputato.

L'anzidette ragioni formano a pieno la giustificazione di Don Francesco Casauli qualora il fatto reggesse. Ma esso non è provato e presenta chiari segni di mensogna.

Non è provato da che vien deposto dall'indultato Manna e nella seconda sua deposizione. Nella prima non ne avea parlato affatto. Nella seconda che fece sub spe impunitatis, ne fece parola avendo promesso al Fisco per ottenere l'impunità di nominare molte persone e di scoprire molti fatti, egli era necessario per adempire alla promessa e per conseguire ciò che al Fisco avea domandato cercar delitti ne' più innocenti fatti e caricare l'innocenti. Né fa meraviglia se Galiani contesta col Manna: dappoiché la sua deposizione è perfettamente calcata sul modello di quella di Manna; poichè ebbe Manna la destrezza di far passare i suoi sentimenti nello spirito di Galiani, che formò eco a quanto ei disse.

Quindi l'istesso motivo che animò Manna, mosse Galiani ben'anche con diverso successo. Galiani nel fine della sua deposizione soggiunse, ch'egli tutte quelle cose manifestato avea per ottenere dal Fisco scemamento di pena, vale a dire l'impunità per parte.

Ma non si possa dire, che realmente Galiani nomi(nò) Casauli.

Egli lo disegna, e dopo otto mesi (sic) l'appronta.

È inutile il ricordare quì quanto dai Periti della ragion criminale, e sopra tutto dal celebre e Dottissimo Reggente de Rosa si è scritto intorno agli atti di affronto, che dopo molto tempo si fanno. Non vi è cosa più pericolosa ed incerta di sì fatte recognizioni, e sopra tutto quando la persona che si affronta siasi per una sol volta ed alla sfuggita veduta, né abbia fatto per azione notevole, onde rimaner fissa nella memoria. Spesso i tratti delle fisionomie sono molto simili fra loro. La grande artefice natura per quanta varietà abbia nelle forme posta, per quanta diversità ne' tratti, evitar non poté ovvero non volle nel quasi infinito numero dell'individui della specie stessa sovente una certa somiglianza. Ella si ripete

talora ed in modo che una sua produzione si cambia coll'altra. Inoltre la mente dell'uomo ricettacolo di tante forme non può dopo molto tempo non confondere i simili tratti delle figure medesime sopra tutto quando elle non siano interessanti assai per essa. Per la qual cosa in tanta dubbiozza si può francamente affermare che Don Francesco Casauli dal solo Manna venga nominato, dovendosi aver poco, o niun conto di un Socio Testimonio che dopo lungo tempo lo riconobbe avendolo per brevissimo tempo una sola volta veduto.

Senza che il fatto non è per se criminoso, né provato, addita, come vi è detto, più caratteri del mendacio.

Manna parte perché non era Deputato. Ma Galiani non dice che si parlò di affari a Deputati appartenenti. Ma dice soltanto in generale, che si parlò della Società. Manna afferma, che allora a Gennaro non era ancora Deputato, ma per sua deposizione afferma che Lentini li fece sapere che la carica di Deputato erasi prolungata per un semestre: notizia che doveasi a Deputati soltanto comunicare, è notizia che a Dicembre 1794 (sic) li fu fatta, come rilevasi dalla serie de' fatti nella sua seconda deposizione esposta. È falso dunque che allora non era egli Deputato e che per questo si allontanò da quei amici. Per le quali cose anche un casuale incontro contenesse un vero delitto, mancherebbe la pruova. Se il socio giurato, che nella reale tortura convalidò, che non sapere alcun altro difetto, oltre quello dell'infamia del delitto di che viene incolpato, non forma da per solo indizio a tortura secondo i più dotti Giureconsulti. Se dunque il delitto di Don Francesco Casauli è l'essere stato noto al Manna, o al più la sua colpa è quella della fortuna che lo fece con gli anzidetti incontrare. Se questo istesso incontro non è con indizio a tortura provato, potrà darsi il nome d'indizio al detto di Galiani, che non è giurato perché ateo, come il Fisco, nell'ammonirlo, dice. Se il giuramento è chiamar per testimone e garante la divinità, l'empio, che la crede un nulla, un nulla dà per garante de' suoi detti potrà darsi il nome d'indizio al detto di Galiani, la di cui confessione nel reale tormento non fu convalidata, ma ripetuta soltanto alla presenza del carnefice?

Forse che all'aspetto del carnefice riceve vigore ciò che alla presenza del Giudice si è detto?

Avrà forza d'indizio il detto di Galiani ammonito per spergiuro, ed oppresso dal carico dell'attivismo, oltre quello della cospirazione, vale a dire il detto del socio per altro acciaccio reso difettato.

Manna non è contestato col Galiani. Egli partì.

Ma quando anche fosse contestato, non perciò cresce il valor dell'indizio: poiché mille socj non formano che un solo indizio, essendo sempre l'istesso ripetuto. Secondo che convengono i criminalisti tutti.

Egli dalla giustizia delli Signori Ministri della Suprema Giunta di Stato dopo cinque mesi di carcere spera di essere restituito alla sua libertà, all'onore, ed agli Parenti.